

LEGGE REGIONALE N 9 DEL 25 FEBBRAIO 2014

MODIFICHE A NORME DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2012, N. 19
(ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE
CAMPANIA)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

(Modifiche a norme della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 - Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania)

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, la gestione di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è affidata ad una unità operativa, presso il Dipartimento di prevenzione di ciascuna ASL della Regione Campania, non costituente nuova struttura organizzativa.”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il Registro Tumori Infantili provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore della Regione Campania per la fascia di età da 0 a 19 anni, è allocato presso l'AORN Santobono Pausilipon e è affidato alla gestione di un'unità operativa non costituente nuova struttura organizzativa.”;

2. L'articolo 4 della legge regionale 19/2012 è così modificato:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è dotato di una unità operativa, non costituente nuova struttura organizzativa della singola ASL, composta, con risorse disponibili in via ordinaria, da:

- a) un responsabile del Registro Tumori, medico dell'Area di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con documentata esperienza in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario nazionale, nominato con provvedimento del Direttore generale, fermo restando il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, con funzione di coordinamento;
- b) una unità, per ogni 250mila abitanti con competenza e formazione specifica, documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4;
- c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il Registro Tumori Infantili è dotato di una unità operativa, non costituente nuova struttura organizzativa, composta:

- a) da un responsabile medico pediatra, con competenze oncologiche e con documentata esperienza in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell'AORN Santobono Pausilipon, con funzioni di coordinamento;
- b) da almeno due unità, con competenza e formazione specifica documentata nella gestione di dati sanitari, per le attività di cui al comma 4;
- c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I dati raccolti ed elaborati dalle unità operative previste nell'articolo 4, ai commi 4 e 5 sono registrati e collegati al Comune, alla residenza anagrafica e al codice di avviamento postale dell'ammalato di tumore.”.

3. L'articolo 5 della legge regionale 19/2012 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo e sono:

- a) il Direttore della struttura amministrativa regionale, competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale, con funzioni di coordinatore;
- b) il Direttore generale dell'Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli o suo delegato;
- c) il Responsabile dell'Oer o suo delegato;
- d) un componente delegato per ciascuna Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli Federico II, della Seconda Università degli studi di Napoli e della Università degli studi di Salerno;
- e) un componente delegato del Ministero della salute;
- f) un componente delegato dell'Osservatorio Nazionale Screening;
- g) un componente delegato per ciascuna delle seguenti istituzioni: Associazione Italiana di Epidemiologia, Società Italiana di Igiene, Società Scientifica Oncologi Medici, Società Scientifica degli anatomo-patologi, Associazione Italiana Registri Tumori;
- h) il responsabile del Servizio della struttura competente in epidemiologia Irccs Fondazione Pascale;

- i) il responsabile del Centro Regionale di Prevenzione Oncologica (Crpo) istituito presso il Dipartimento di Endocrinologia e Oncologia Molecolare e Clinica (Deomc) dell'Università degli studi di Napoli Federico II, o suo delegato.”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico su richiesta espressa, depositata presso la struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale, possono partecipare:
a) i Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Medici o loro delegati;
b) i referenti dei sindacati dei Medici di medicina generale (Mmg) più rappresentativi della categoria;
c) i referenti dell'International Society of Doctors for the Environment (ISDE).”;
- c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge attività di supporto alla programmazione regionale in materia di organizzazione di corsi di formazione di base e di aggiornamento continuo per le unità operative previste ai commi 6 e 7 dell'articolo 4.”.
4. L'articolo 6 della legge regionale 19/2012 è così modificato:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
“Coordinamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania”.
- b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. E' istituito il Centro di coordinamento del Registro Tumori della Regione Campania presso la Direzione della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale – Osservatorio epidemiologico regionale”.
“2. I membri del Centro di Coordinamento si riuniscono con cadenza trimestrale, restano in carica per tre anni, salvo rinnovo, e sono:
a) il Direttore della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
b) il responsabile del servizio di epidemiologia dell'Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli;
c) i responsabili dei Registri Tumori provinciali e sub provinciali e del Registro Tumori Infantili o loro delegati;
d) almeno tre componenti delle unità operative previste nell'articolo 4, commi 6 e 7, con comprovata esperienza e formazione in gestione dei dati sanitari, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i Direttori generali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;
e) un funzionario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. L'Irccs “Fondazione Pascale”, in raccordo con il Comitato Tecnico-Scientifico, realizza un server dedicato, centrale, collegato in via telematica con le postazioni informatiche dedicate di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale e del Registro Tumori Infantili, previste dall'articolo 4, comma 4, per garantire al Centro di Coordinamento una trasmissione telematica automatica, diretta e continua dei dati prodotti dai Registri medesimi.”;
- d) le lettere a), d) e f) del comma 4 sono soppresse ed è aggiunta la seguente:

- “g) a comparare i dati del Registro Tumori umano con i dati del Registro Tumori animali istituito presso il Centro di Riferimento regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).”;
- e) al comma 5 le parole: “all’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli” sono sostituite dalle seguenti: “al Centro di Coordinamento”;
- f) al comma 6 le parole: “interne ed esterne all’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli,” sono soppresse”.
5. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 19/2012 è aggiunto il seguente:
- “Art. 6 bis
(Comitato Regionale di Attuazione)
1. Per attuare in maniera coordinata gli obiettivi regionali di sviluppo della registrazione oncologica e per assicurare un ordinato sviluppo dei sistemi informativi dei Registri Aziendali è istituito, presso la Direzione della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute, il Comitato regionale di attuazione composto dai Direttori responsabili:
- a) dell’Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli, con funzioni di coordinatore;
- b) delle Aziende Sanitarie Locali;
- c) dell’AORN “Santobono-Pausilipon” di Napoli.
2. Alle riunioni partecipa il Direttore della Struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute o suo delegato.
3. Il Comitato regionale di attuazione supporta la Regione nella pianificazione delle attività per il conseguimento delle finalità programmatiche di cui all’articolo 1, comma 2.”.
6. I commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 19/2012 sono soppressi.
7. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 19/2012 è sostituito dal seguente: “3. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico nel corso dell’audizione relaziona sull’andamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania e può recepire proposte che abbiano validità scientifica da associazioni di volontariato o fondazioni ONLUS, finalizzate alla valorizzazione del lavoro di ciascun Registro Tumori provinciale, sub provinciale o del Registro Tumori Infantili”.
8. L’articolo 15 della legge regionale 19/2012 è così modificato:
- a) il comma 5 è soppresso;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina del Responsabile del Registro Tumori Infantili previsto nell’articolo 4, comma 7 e i Direttori generali provvedono alla nomina dei Responsabili di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale previsti nell’articolo 4, comma 6.”.
9. L’articolo 16 della legge regionale 19/2012 è così sostituito:
- “Art.16
(Clausola di invarianza di spesa)
1. Dall’applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.
10. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 19/2012 è aggiunto il seguente:
- “Art. 16 bis
(Clausola di salvaguardia)
1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.”.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Presidente della V Commissione consiliare permanente Michele Schiano di Visconti.

Depositata in Consiglio regionale in data 19 dicembre 2012, dove ha acquisito il n. 423 del registro generale ed assegnata alla V Commissione consiliare permanente per l'esame.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 febbraio 2014.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Commi da 1 a 10.

Legge regionale 10 luglio 2012, n. 19: "Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania."

Articolo 2: "Organizzazione territoriale e gestione del Registro Tumori della Regione Campania."

Commi 4 e 5: "4. Per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, la gestione di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale è affidata ad una unità operativa dedicata e strutturata presso il Dipartimento di Prevenzione di ciascuna Asl della Regione Campania.

5. Il Registro Tumori Infantile provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore della Regione Campania per la fascia di età 0/19 anni, è allocato presso il Dipartimento di Prevenzione di una Asl della Regione Campania ed è affidato alla gestione di un'unità operativa dedicata e strutturata."

Articolo 4: "Organizzazione delle attività e dotazioni organiche e strutturali del Registro dei Tumori della Regione Campania."

Commi 6, 7 e 8: "6. Ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale è dotato di unità dedicate e composto almeno da:

a) un responsabile del Registro Tumori, medico dell'Area di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con documentata esperienza in epidemiologia, nominato dall'assessorato regionale alla sanità, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, con funzioni di direzione e coordinamento;

b) un'unità per ogni 250.000 abitanti, con competenza e formazione specifica documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4.

7. Il Registro Tumori Infantile è dotato di unità dedicate e composto almeno da:

a) un responsabile del Registro Tumori Infantile, medico pediatra con competenze oncologiche e con documentata esperienza in epidemiologia, nominato dall'assessorato regionale alla sanità, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, con funzioni di direzione e coordinamento;

b) due unità con competenza e formazione specifica documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4.

8. I dati raccolti ed elaborati dalle unità dedicate sono registrati e collegati al comune, alla residenza anagrafica e al codice di avviamento postale del malato di tumore."

Articolo 5: “Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico del Registro Tumori della Regione Campania.”.

Commi 2, 3 e 11: “2. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo, e sono:

- a) il responsabile dell'Area generale di coordinamento assistenza sanitaria (ACG 20) dell'assessorato regionale alla sanità, con funzioni di coordinatore;
- b) il direttore generale dell'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) "Fondazione Pascale" di Napoli o suo delegato;
- c) il responsabile dell'Oer o suo delegato;
- d) i direttori generali delle Asl della Regione Campania o loro delegati;
- e) il direttore generale dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) o suo delegato;
- f) il responsabile del Registro mesoteliomi della Campania - Centro operativo regionale (Cor) del Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale o suo delegato;
- g) il responsabile regionale della Società italiana di anatomia patologica e citologia diagnostica (Siapec) o suo delegato;
- h) il responsabile del Centro regionale di prevenzione oncologica (Crpo) istituito presso il Dipartimento di endocrinologia ed oncologia molecolare e clinica (Deomc) dell'università degli studi di Napoli Federico II o suo delegato;
- i) un componente delegato, nominato dall'AirTum ONLUS.

3. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico su richiesta espressa, depositata presso l'assessorato regionale alla sanità, possono partecipare:

- a) i Presidenti dei consigli provinciali degli ordini dei medici o loro delegati;
- b) i referenti dei sindacati dei Medici di medicina generale (Mmg) più rappresentativi della categoria.

11. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge attività di programmazione ed organizzazione di corsi di formazione base e di un piano di aggiornamento continuo per le unità dedicate dei Registri Tumori provinciali e subprovinciali e del Registro Tumori Infantile.”.

Articolo 6: “Istituzione del Centro di coordinamento del Registro Tumori della Regione Campania”.

“1. È istituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, il Centro di coordinamento del Registro Tumori della Regione Campania, presso l'Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli.

2. I membri del Centro di coordinamento si riuniscono con cadenza trimestrale, restano in carica per tre anni, salvo rinnovo, e sono:

- a) il responsabile del servizio di epidemiologia dell'Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli, con funzioni di coordinatore;
- b) i responsabili dei Registri Tumori provinciali e subprovinciali e del Registro Tumori Infantile o loro delegati;
- c) almeno tre unità dedicate con comprovata esperienza e formazione in gestione dati sanitari, nominate dall'assessorato regionale alla sanità, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità;
- d) un funzionario nominato dall'assessorato regionale alla sanità.

3. Al Centro di coordinamento sono trasmessi in automatico i dati prodotti dalle attività di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile.

4. Il Centro di coordinamento provvede:

- a) a realizzare un server dedicato centrale collegato in via telematica con le postazioni informatiche dedicate di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile, previste dall'articolo 4, comma 4, per garantire al Centro di coordinamento una trasmissione telematica automatica, diretta e continua dei dati prodotti da ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e dal Registro Tumori Infantile;
- b) a monitorare l'andamento della raccolta e della gestione dei dati prodotti dalle attività di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile;
- c) alla validazione scientifica dei dati prodotti e trasmessi da ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e dal Registro Tumori Infantile, secondo le prescrizioni tecniche di

cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);

d) ad attivare una connessione telematica con il Comitato Tecnico-Scientifico per garantire allo stesso la ricezione automatica, diretta e continua dei dati prodotti da ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e dal Registro Tumori Infantile e registrati dal Centro di coordinamento;

e) a redigere ogni tre mesi una relazione dettagliata sulle proprie attività che è trasmessa al coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico;

f) a supportare, anche in collaborazione con l'AirTum ONLUS, le attività di formazione organizzate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 5, comma 11 ed a partecipare all'elaborazione dei relativi programmi di formazione.

5. I soggetti pubblici che gestiscono le fonti di flussi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) e comma 3, provvedono, su richiesta motivata da necessità di ricerca scientifica, alla trasmissione diretta delle relative banche dati all'Ircs "Fondazione Pascale" di Napoli attivando un'apposita connessione telematica, salva in ogni caso la trasmissione ordinaria ai Registri Tumori provinciali e subprovinciali ed al Registro Tumori Infantile secondo quanto previsto dalla presente legge.

6. La rete telematica dedicata al Registro Tumori della Regione Campania attivata presso il Centro di coordinamento è implementata attraverso la realizzazione di un sistema di raccolta ed archiviazione telematica di dati orientata all'integrazione tra fonti di dati eterogenei (sistema Data warehouse), interne ed esterne all'Ircs "Fondazione Pascale" di Napoli, di tipo sanitario, sociale ed ambientale, accessibili in via automatica e riferibili a determinate aree geografiche della Regione Campania.”.

Articolo 10: “Monitoraggio delle attività del Registro Tumori della Regione Campania.”.

Commi 2, e 3: “2. Il Centro di coordinamento, entro il 31 ottobre di ciascun anno, provvede a trasmettere all'Oer un report annuale sui dati gestiti da ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e dal Registro Tumori Infantile, archiviati dal Centro di coordinamento e riferiti all'ultimo anno di attività, salva in ogni caso la trasmissione automatica, diretta e continua ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d).

3. Presso l'Oer è istituita la banca dati del Registro Tumori della Regione Campania nella quale confluiscono tutti i dati registrati secondo le procedure di cui alla presente legge e la cui gestione è affidata all'assessorato regionale alla sanità.”.

Articolo 12: “Rapporti di cooperazione del Registro Tumori della Regione Campania con le Associazioni di Volontariato.”.

Comma 3: “3. Il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico nel corso dell'audizione relaziona sull'andamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania e recepisce proposte non vincolanti di iniziative finalizzate alla valorizzazione del lavoro di ciascun Registro Tumori provinciale, subprovinciale o del Registro Tumori Infantile.”.

Articolo 15: “Norma transitoria e finale.”.

“1. Il Registro Tumori Provinciale di Salerno ed il Registro Tumori dell'ex Asl NA 4 continuano l'attività di raccolta, elaborazione e registrazione dei dati sugli ammalati di tumore secondo quanto previsto dai protocolli di intesa adottati in materia e vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i protocolli di intesa stipulati per le attività dei Registri Tumori di cui al comma 1 possono essere rinnovati una sola volta.

3. I responsabili dei Registri Tumori di cui al comma 1 comunicano all'assessorato regionale alla sanità il termine finale di scadenza dei protocolli d'intesa che regolano le loro attività e dell'eventuale rinnovo.

4. I responsabili dei Registri Tumori partecipano alle riunioni ed alle attività del Centro di riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).

5. La Giunta regionale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua l'Asl presso cui viene allocato il Registro Tumori Infantile, costituisce il Centro di coordinamento

ed il Comitato Tecnico-Scientifico.

6. L'assessorato regionale alla sanità, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, provvede alla nomina dei responsabili di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), del responsabile del Registro Tumori Infantile di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a), delle unità dedicate di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), nonché alla nomina del componente del Centro di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d).

7. Il coordinatore, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice la prima riunione del Comitato Tecnico-Scientifico che provvede, entro i successivi due mesi, ad avviare le attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).

8. Le Asl della Regione Campania, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare i Registri Tumori provinciali e subprovinciali ed il Registro Tumori Infantile. L'attivazione dei Registri Tumori nel termine previsto rappresenta obiettivo gestionale per valutare l'operato dei direttori generali delle Asl.

9. Il coordinatore, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice la prima riunione del Centro di coordinamento che provvede, entro i due mesi successivi, ad avviare le attività di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e d).

10. Le Asl della Regione Campania che hanno attivato i Registri Tumori, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a realizzare o implementare le connessioni telematiche almeno con i soggetti pubblici che gestiscono le fonti di flussi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) e, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a realizzare le ulteriori connessioni telematiche. La realizzazione delle connessioni telematiche nel termine previsto rappresenta obiettivo gestionale per valutare l'operato dei direttori generali delle Asl.

11. Il Registro Tumori subprovinciale attivato presso l'Asl Napoli 3 Sud inizia la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati, con esclusione per le aree geografiche coperte dall'attività del Registri Tumori dell'ex Asl NA 4 fino al termine finale di scadenza del relativo protocollo d'intesa o dell'eventuale rinnovo.

12. Per il Registro Tumori Provinciale di Salerno, a far data dal termine finale di scadenza del protocollo d'intesa vigente all'entrata in vigore della presente legge, o dell'eventuale rinnovo, la Asl della Provincia di Salerno organizza le attività di gestione del Registro secondo quanto previsto dalla presente legge.

13. Per il Registro Tumori dell'ex Asl NA 4, a far data dalla scadenza finale del protocollo d'intesa vigente all'entrata in vigore della presente legge, o dell'eventuale rinnovo, le unità dedicate sono trasferite presso il Registro Tumori subprovinciale della Asl NA 3 Sud presso cui continuano la propria attività.

14. I dati sanitari degli ammalati di tumore raccolti dal Registro Tumori dell'ex Asl Na 4, a cura del responsabile del Registro, sono trasferiti nel Registro Tumori attivato presso la Asl Na 3 Sud a far data dalla scadenza finale del protocollo d'intesa vigente all'entrata in vigore della presente legge o dell'eventuale rinnovo.

15. Ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed il Registro Tumori Infantile provvede, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'accreditamento presso l'AirTum ONLUS ai sensi dell'articolo 2, comma 7.”.

Articolo 16: “Norma finanziaria.”.

“1. La presente legge impegna risorse finanziarie, vincolate agli obiettivi di una gestione efficiente del Registro Tumori della Regione Campania, per complessivi euro 1.500.000,00 annui, da prelevare dalla UPB 4.15.38 - Cap 7658 e da versare alle Asl della Regione Campania per le attività di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile, all'Ircs "Fondazione Pascale" per le attività del Centro di coordinamento ed all'assessorato regionale alla sanità per le attività del Comitato Tecnico-Scientifico, secondo gli importi percentuali di seguito indicati:

- a) gestione tre Registri Tumori subprovinciali di Napoli 10 per cento ciascuno;

- b) gestione Registro Tumori provinciale di Salerno 15 per cento;
- c) gestione Registro Tumori provinciale di Benevento 10 per cento;
- d) gestione Registro Tumori provinciale di Avellino 10 per cento;
- e) gestione Registro Tumori provinciale di Caserta 14 per cento;
- f) gestione Registro Tumori Infantile 12 per cento;
- g) attività del Centro di Riferimento dell'Ircs "Fondazione Pascale" 6 per cento;
- h) attività del Comitato Tecnico-Scientifico 3 per cento.”.

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19: “Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania.”, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato della Legge regionale 10 luglio 2012, n. 19: "Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania".

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità del Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania)

1. La presente legge istituisce il Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania, di seguito denominato “Registro Tumori della Regione Campania”, con una copertura territoriale estesa a tutte le Province.
2. Le finalità programmatiche del Registro Tumori della Regione Campania sono così definite:
 - a) realizzare la raccolta, l'elaborazione e la registrazione di dati statistici completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi in campo sanitario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, secondo l'andamento spaziale e temporale, dei casi di tumore anche infantili che si verificano nella popolazione della Regione Campania;
 - b) rappresentare uno strumento di consultazione per progetti regionali, nazionali ed internazionali, di ricerca anche traslazionale in oncologia;
 - c) essere di supporto per Piani regionali per le cure palliative e terapia del dolore;
 - d) contribuire, attraverso i dati prodotti, alla valutazione dell'appropriatezza dei trattamenti terapeutici in oncologia, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico, in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, ed alla valutazione di interventi di prevenzione oncologica mirata;

- e) essere strumento di monitoraggio sull'efficacia dei programmi di screening oncologici, tradizionali e sperimentali attivi ed operativi presso le Aziende sanitarie locali della Regione Campania;
 - f) essere strumento per gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'ambiente sulla incidenza della patologia oncologica, attraverso uno studio integrato matrici ambientali-matrici umane;
 - g) realizzare un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione della Regione Campania.
3. Le informazioni che provengono dalla rete regionale del registro dei tumori rappresentano il presupposto fondamentale per la programmazione sanitaria regionale in campo oncologico.

Art. 2

(Organizzazione territoriale e gestione del Registro Tumori della Regione Campania)

1. Il Registro Tumori della Regione Campania è composto da sette Registri Tumori e da un unico Registro Tumori Infantile.
2. I sette Registri Tumori, di cui quattro provinciali e tre subprovinciali, di seguito denominati "Registri Tumori provinciali e subprovinciali", sono costituiti uno per ciascuna Asl della Regione Campania e sono così distribuiti:
 - a) tre subprovinciali per Napoli;
 - b) uno provinciale per Caserta;
 - c) uno provinciale per Salerno;
 - d) uno provinciale per Benevento;
 - e) uno provinciale per Avellino.
3. I Registri Tumori provinciali e subprovinciali sono allocati presso il Dipartimento di Prevenzione delle Asl della Regione Campania.
4. *Per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, la gestione di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è affidata ad una unità operativa, presso il Dipartimento di prevenzione di ciascuna ASL della Regione Campania, non costituente nuova struttura organizzativa.*
5. *Il Registro Tumori Infantili provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore della Regione Campania per la fascia di età da 0 a 19 anni, è allocato presso l'AORN Santobono Pausilipon e è affidato alla gestione di un'unità operativa non costituente nuova struttura organizzativa.*
6. Le attività di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile hanno carattere continuativo.
7. Per facilitare l'interscambio, anche a livello nazionale, dei flussi informativi tra i diversi Registri Tumori secondo quanto indicato dal Piano Oncologico Nazionale (PON) 2010-2012, ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed il Registro Tumori Infantile provvedono ad accreditarsi presso l'Associazione Italiana Registri Tumori (AirTum ONLUS) per inserire i dati prodotti nella banca dati AirTum (AirTum BD), secondo procedure tecniche indicate nei protocolli AirTum sulla definizione delle norme di accesso alla AirTum BD.

Art. 3

(Fonti dei flussi informativi sui dati degli ammalati di tumore)

1. I Registri Tumori provinciali e subprovinciali ed il Registro Tumori Infantile procedono alle attività di rilevamento, elaborazione e registrazione dei dati individuali, sanitari e amministrativi, sugli ammalati di tumore, attraverso l'utilizzo delle seguenti fonti di flussi informativi in campo sanitario:
 - a) schede di dimissione ospedaliera (SDO);
 - b) schede di morte trasmesse dal Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM);
 - c) schede di morte trasmesse dagli archivi anagrafici comunali;
 - d) banche dati dell'Anagrafe degli assistiti;
 - e) archivio dei referti dei Servizi di anatomia patologica (RSAP);

- f) archivio delle prescrizioni appartenenti alla farmaceutica ospedaliera (File-F);
 - g) archivio delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
 - h) registri di esenzione ticket per patologia oncologica;
 - i) banche dati INPS sulle attività delle commissioni per l'invalidità civile.
2. Per le attività di cui al comma 1, i responsabili dei Registri Tumori provinciali e subprovinciali e del Registro Tumori Infantile accedono su richiesta anche alle seguenti fonti di flussi informativi:
- a) cartelle cliniche;
 - b) archivio dei referti di radioterapia ospedalieri.
3. Per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) l'Arpac trasmette informazioni ambientali relative alle proprie banche dati su richiesta del responsabile di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile.
4. I Registri Tumori provinciali e subprovinciali ed il Registro Tumori Infantile possono utilizzare qualunque altra fonte di flussi informativi ritenuta utile o necessaria per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 4

(Organizzazione delle attività e dotazioni organiche e strutturali del Registro dei Tumori della Regione Campania)

1. In osservanza a quanto indicato dal PON 2010-2012, per realizzare la creazione della rete del Registro Tumori della Regione Campania e per garantire a ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed al Registro Tumori Infantile la trasmissione delle fonti di flussi informativi automatica, diretta e continua dei dati individuali, sanitari ed amministrativi, degli ammalati di tumore, ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed il Registro Tumori Infantile si dota di strumenti per la comunicazione telematica con i soggetti pubblici che gestiscono tali fonti indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), i) e comma 3, secondo modalità definite con delibera di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per effettuare la trasmissione su richiesta delle fonti di flussi informativi di cui all'articolo 3, comma 2, le Aziende Ospedaliere che gestiscono i dati richiesti si avvalgono degli stessi strumenti di comunicazione telematica di cui al comma 1.
3. Per la trasmissione in via informatica delle fonti di flussi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d) e h), i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl della Regione Campania presso cui sono allocati i Registri Tumori provinciali e subprovinciali ed il Registro Tumori Infantile provvedono a realizzare una connessione telematica interna con i servizi delle Asl della Regione Campania che gestiscono i relativi dati sanitari.
4. Ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed il Registro Tumori Infantile si dota di postazioni informatiche dedicate alle attività di raccolta, elaborazione e registrazione delle fonti dei flussi informativi di cui all'articolo 3.
5. Per i dati relativi agli ammalati di tumore della fascia di età 0/19 anni, le attività di cui al comma 4 sono svolte attraverso una gestione informatica separata.
6. *Ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è dotato di una unità operativa, non costituente nuova struttura organizzativa della singola ASL, composta, con risorse disponibili in via ordinaria, da:*
- a) un responsabile del Registro Tumori, medico dell'Area di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con documentata esperienza in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario nazionale, nominato con provvedimento del Direttore generale, fermo restando il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, con funzione di coordinamento;*
 - b) una unità, per ogni 250mila abitanti con competenza e formazione specifica, documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4;*
 - c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.*
7. *Il Registro Tumori Infantili è dotato di una unità operativa, non costituente nuova struttura*

organizzativa, composta:

- a) da un responsabile medico pediatra, con competenze oncologiche e con documentata esperienza in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell'AORN Santobono Pausilipon, con funzioni di coordinamento;*
- b) da almeno due unità, con competenza e formazione specifica documentata nella gestione di dati sanitari, per le attività di cui al comma 4;*
- c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.*

8. *I dati raccolti ed elaborati dalle unità operative previste nell'articolo 4, ai commi 4 e 5 sono registrati e collegati al Comune, alla residenza anagrafica e al codice di avviamento postale dell'ammalato di tumore.*

9. *I comuni collaborano alle operazioni svolte dai Registri Tumori provinciali e subprovinciali e dal Registro Tumori Infantile sui dati sanitari ed amministrativi degli ammalati e si adoperano per attivare la particella censimentale ISTAT.*

10. *La presente legge attribuisce alle Province le competenze in materia di promozione di specifiche iniziative dirette a realizzare eventuali attività di supporto esterno per garantire il potenziamento permanente delle attività del Registro Tumori del territorio di riferimento.*

Art. 5

(Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico del Registro Tumori della Regione Campania)

1. *E' istituito, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, il Comitato Tecnico-Scientifico del Registro Tumori della Regione Campania, di seguito denominato "Comitato Tecnico-Scientifico" che si riunisce ogni tre mesi presso l'Osservatorio epidemiologico regionale (Oer) dell'assessorato regionale alla sanità.*

2. *I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo e sono:*

- a) il Direttore della struttura amministrativa regionale, competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale, con funzioni di coordinatore;*
- b) il Direttore generale dell'Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli o suo delegato;*
- c) il Responsabile dell'Oer o suo delegato;*
- d) un componente delegato per ciascuna Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli Federico II, della Seconda Università degli studi di Napoli e della Università degli studi di Salerno;*
- e) un componente delegato del Ministero della salute;*
- f) un componente delegato dell'Osservatorio Nazionale Screening;*
- g) un componente delegato per ciascuna delle seguenti istituzioni: Associazione Italiana di Epidemiologia, Società Italiana di Igiene, Società Scientifica Oncologi Medici, Società Scientifica degli anatomo-patologi, Associazione Italiana Registri Tumori;*
- h) il responsabile del Servizio della struttura competente in epidemiologia Irccs Fondazione Pascale;*
- i) il responsabile del Centro Regionale di Prevenzione Oncologica (Crpo) istituito presso il Dipartimento di Endocrinologia e Oncologia Molecolare e Clinica (Deomc) dell'Università degli studi di Napoli Federico II, o suo delegato.*

3. *Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico su richiesta espressa, depositata presso la struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale, possono partecipare:*

- a) i Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Medici o loro delegati;*
- b) i referenti dei sindacati dei Medici di medicina generale (Mmg) più rappresentativi della categoria;*
- c) i referenti dell'International Society of Doctors for the Environment (ISDE).*

4. *Il Comitato Tecnico-Scientifico garantisce standard di qualità ed uniformità operativa alle attività*

di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile e a tal fine provvede ad elaborare un protocollo tecnico di indirizzo per definire:

- a) metodi univoci per il rilevamento e l'elaborazione di dati completi e di buona qualità da parte dei Registri Tumori provinciali e subprovinciali e del Registro Tumori Infantile, secondo procedure di raccolta in forma anonima, utilizzando codici numerici, in conformità a quanto indicato dall'AirTum ONLUS in ordine agli indicatori principali di qualità (“Manuale delle tecniche di Registrazione” e “Manuale di Qualità dei flussi informativi, metodologie di integrazione e definizione automatica della casistica nei Registri Tumori”);
- b) criteri uniformi di validazione scientifica dei dati prodotti, in conformità alle prescrizioni delle Linee Guida dell'Agenzia internazionale della ricerca sul cancro (Airc) e dell'AirTum ONLUS.

5. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 4, il Comitato Tecnico-Scientifico provvede a specificare il contenuto delle prescrizioni tecniche elaborate dall'Airc o dall'AirTum ONLUS e provvede a risolvere eventuali dubbi interpretativi.

6. Il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico provvede a trasmettere copia del protocollo di indirizzo elaborato ai sensi del comma 4 ai responsabili di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed al responsabile del Registro Tumori Infantile.

7. Il Comitato Tecnico-Scientifico esamina il protocollo tecnico di indirizzo di cui al comma 4 alla fine di ciascun anno di attività per valutarne l'adeguamento ad eventuali indicazioni contenute in nuove Linee Guida dell'AirTum ONLUS o dell'Airc e, nel caso di modificazione del protocollo, provvede a trasmettere la nuova copia ai responsabili di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed al responsabile del Registro Tumori Infantile.

8. Il responsabile di ciascun Registro Tumori provinciale o subprovinciale e del Registro Tumori Infantile provvede ad inviare ogni tre mesi una relazione dettagliata sulle proprie attività al coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, segnalando l'eventuale interruzione della trasmissione telematica dei flussi informativi di cui alla presente legge.

9. Nel corso di ciascuna riunione, il Comitato Tecnico-Scientifico, sulla base della relazione di cui al comma 8, provvede a verificare l'adeguamento alle norme tecniche di cui al comma 4, lettera a).

10. Il Comitato Tecnico-Scientifico provvede a monitorare l'andamento della raccolta e della gestione dei dati prodotti dalle attività del Centro di coordinamento del Registro Tumori della Regione Campania di cui all'articolo 6.

11. *Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge attività di supporto alla programmazione regionale in materia di organizzazione di corsi di formazione di base e di aggiornamento continuo per le unità operative previste ai commi 6 e 7 dell'articolo 4.*

Art. 6

(Coordinamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania)

1. *E' istituito il Centro di coordinamento del Registro Tumori della Regione Campania presso la Direzione della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale – Osservatorio epidemiologico regionale”.*

2. *I membri del Centro di Coordinamento si riuniscono con cadenza trimestrale, restano in carica per tre anni, salvo rinnovo, e sono:*

a) *il Direttore della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale o suo delegato, con funzioni di coordinatore;*

b) *il responsabile del servizio di epidemiologia dell'Irccs “Fondazione Pascale” di Napoli;*

c) *i responsabili dei Registri Tumori provinciali e sub provinciali e del Registro Tumori Infantili o loro delegati;*

d) *almeno tre componenti delle unità operative previste nell'articolo 4, commi 6 e 7, con comprovata esperienza e formazione in gestione dei dati sanitari, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i Direttori generali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;*

e) un funzionario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. L'Irccs "Fondazione Pascale", in raccordo con il Comitato Tecnico-Scientifico, realizza un server dedicato, centrale, collegato in via telematica con le postazioni informatiche dedicate di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale e del Registro Tumori Infantili, previste dall'articolo 4, comma 4, per garantire al Centro di Coordinamento una trasmissione telematica automatica, diretta e continua dei dati prodotti dai Registri medesimi.

3. Al Centro di coordinamento sono trasmessi in automatico i dati prodotti dalle attività di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile.

4. Il Centro di coordinamento provvede:

a) Lettera soppressa.

b) a monitorare l'andamento della raccolta e della gestione dei dati prodotti dalle attività di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile;

c) alla validazione scientifica dei dati prodotti e trasmessi da ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e dal Registro Tumori Infantile, secondo le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);

d) Lettera soppressa.

e) a redigere ogni tre mesi una relazione dettagliata sulle proprie attività che è trasmessa al coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico;

f) Lettera soppressa.

g) a comparare i dati del Registro Tumori umano con i dati del Registro Tumori animali istituito presso il Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).

5. I soggetti pubblici che gestiscono le fonti di flussi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) e comma 3, provvedono, su richiesta motivata da necessità di ricerca scientifica, alla trasmissione diretta delle relative banche dati al Centro di Coordinamento di Napoli attivando un'apposita connessione telematica, salva in ogni caso la trasmissione ordinaria ai Registri Tumori provinciali e subprovinciali ed al Registro Tumori Infantile secondo quanto previsto dalla presente legge.

6. La rete telematica dedicata al Registro Tumori della Regione Campania attivata presso il Centro di coordinamento è implementata attraverso la realizzazione di un sistema di raccolta ed archiviazione telematica di dati orientata all'integrazione tra fonti di dati eterogenei (sistema Data warehouse), di tipo sanitario, sociale ed ambientale, accessibili in via automatica e riferibili a determinate aree geografiche della Regione Campania.

Art. 6 bis

(Comitato Regionale di Attuazione)

1. Per attuare in maniera coordinata gli obiettivi regionali di sviluppo della registrazione oncologica e per assicurare un ordinato sviluppo dei sistemi informativi dei Registri Aziendali è istituito, presso la Direzione della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute, il Comitato regionale di attuazione composto dai Direttori responsabili:

a) dell'Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli, con funzioni di coordinatore;

b) delle Aziende Sanitarie Locali;

c) dell'AORN "Santobono-Pausilipon" di Napoli.

2. Alle riunioni partecipa il Direttore della Struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute o suo delegato.

3. Il Comitato regionale di attuazione supporta la Regione nella pianificazione delle attività per il conseguimento delle finalità programmatiche di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 7

(Spese per mezzi strumentali e dotazioni organiche)

1. Le voci di spesa ammissibili per lo svolgimento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania, con obbligo di rendicontazione analitica annuale all'assessorato regionale alla sanità,

sono le seguenti:

- a) acquisto di beni strumentali, impianti e servizi;
- b) spese per le attività del Centro di coordinamento e del Comitato Tecnico-Scientifico;
- c) spese per comunicazioni e informazioni con particolare riguardo alla pubblicazione di atti o documenti anche su richiesta;
- d) spese generali.

2. I componenti del Centro di coordinamento e del Comitato Tecnico-Scientifico operano a titolo gratuito.

Art. 8

(Rapporti di cooperazione del Registro Tumori della Regione Campania con i Medici di medicina generale e con i Pediatri di libera scelta)

1. I Mmg, prevalentemente in forma associata, ed i Pediatri di libera scelta (Pls) partecipano alle attività del Registro Tumori della Regione Campania, attraverso la trasmissione delle informazioni sanitarie contenute nelle proprie banche dati riferite ai loro assistiti affetti da tumore rispettivamente al Registro Tumori provinciale o subprovinciale di riferimento territoriale ed al Registro Tumori Infantile.
2. I Mmg ed i Pls trasmettono direttamente al Centro di coordinamento i dati sui loro assistiti affetti da tumore, su richiesta espressa dal medesimo Centro di coordinamento e motivata da necessità di ricerca scientifica, salva in ogni caso la trasmissione ordinaria disciplinata dal comma 1.
3. La validazione scientifica dei dati trasmessi dai Mmg è effettuata dal Centro di coordinamento e avviene nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
4. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di trasmissione dei dati di cui al presente articolo, privilegiando l'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.

Art. 9

(Rapporti di cooperazione del Registro Tumori della Regione Campania con il Centro regionale di prevenzione oncologica della Regione Campania)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), la presente legge promuove forme di cooperazione tra le attività del Registro Tumori della Regione Campania e quelle del Centro regionale di prevenzione oncologica (Crpo) istituito presso il Dipartimento di endocrinologia ed oncologia molecolare e clinica (Deomc) dell'università degli studi di Napoli Federico II, di seguito definito "Crpo".
2. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di cooperazione del Crpo con il Registro Tumori della Regione Campania. Le attività di cooperazione di cui al comma 1 si sviluppano anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa per definire progetti da attuare in collaborazione e le relative modalità organizzative in riferimento ad attività di prevenzione oncologica in Regione Campania e attraverso l'utilizzo dei dati del Registro Tumori della Regione Campania per:
 - a) identificare il percorso diagnostico del paziente con patologia oncologica registrata nei Registri Tumori provinciali e subprovinciali e nel Registro Tumori Infantile;
 - b) valutare l'adesione ai programmi di prevenzione primaria e secondaria ed a quelli di screening attivi ed operativi presso le Asl della Regione Campania;
 - c) monitorare l'efficacia e la validazione dei programmi di prevenzione di cui alla lettera b).
3. Il Centro di coordinamento trasmette al Crpo, su richiesta, i dati prodotti, afferenti alle fonti di flussi informativi di cui alla presente legge, avvalendosi di una connessione telematica appositamente attivata dal Centro di coordinamento.
4. Il Crpo, per i fini di cui al comma 2, può chiedere, con richiesta motivata da specifiche necessità di ricerca scientifica, la trasmissione diretta della specifica fonte del dato prodotto e trasmesso dal Centro di coordinamento.

Art. 10

(Monitoraggio delle attività del Registro Tumori della Regione Campania)

1. In caso di interruzione della trasmissione delle fonti di flussi informativi di cui alla presente legge per un periodo superiore ai due mesi, il Comitato Tecnico-Scientifico, sulla base della segnalazione di cui all'articolo 5, comma 8, provvede ad inviare apposito sollecito formale al responsabile che gestisce la fonte del flusso informativo di cui si è interrotta la trasmissione fissando un termine non superiore a trenta giorni per ripristinare le procedure informatizzate di trasmissione.
2. *Comma soppresso.*
3. *Comma soppresso.*
4. L'Oer provvede alla pubblicazione biennale dei dati statistici registrati da ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e dal Registro Tumori Infantile entro il 31 dicembre di ogni biennio su apposita sezione del sito web della Regione Campania dal titolo "Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania".
5. L'assessorato regionale alla sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla commissione consiliare permanente competente in materia di sanità ed alla commissione consiliare speciale per la trasparenza, e per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati, e dell'utilizzo di tutti i fondi, una relazione sullo stato delle attività del Registro Tumori della Regione Campania, evidenziando:
 - a) il grado di conseguimento delle finalità programmatiche del Registro Tumori della Regione Campania;
 - b) l'eventuale interruzione della trasmissione telematica di flussi informativi, le azioni poste in essere per ripristinare le procedure di trasmissione dei dati e la loro efficacia;
 - c) altre eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività;
 - d) l'utilizzo dei dati prodotti e registrati per la programmazione sanitaria regionale;
 - e) la rendicontazione finanziaria delle attività secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1.
6. La relazione di cui al comma 5 è pubblicata su apposita sezione del sito web della Regione Campania dal titolo "Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania".
7. E' fatto divieto di ogni trattamento dati del Registro Tumori della Regione Campania per finalità e secondo procedure non previste dalla presente legge.

Art. 11

(Richiesta di elaborazione ed estrazione di dati statistici dal Registro Tumori della Regione Campania)

1. Il Registro Tumori della Regione Campania produce elaborazioni ed estrazioni di dati statistici sugli ammalati di tumore in riferimento a determinate aree geografiche subcomunali, anche su richiesta di enti pubblici, aziende ospedaliere, università, amministratori locali, studi medici, ricercatori, cittadini, associazioni di volontariato e fondazioni con qualifica di ONLUS.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso il Registro Tumori provinciale o subprovinciale di riferimento o presso il Registro Tumori Infantile, deve essere motivata da fini scientifici, di studio o processuali specificati nella domanda.
3. Il responsabile del Registro Tumori presso cui è stata depositata la richiesta provvede a fornire risposta scritta entro sessanta giorni, sentito il parere vincolante del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 12

(Rapporti di cooperazione del Registro Tumori della Regione Campania con le Associazioni di Volontariato)

1. La presente legge promuove forme di partecipazione delle associazioni di volontariato o fondazioni con qualifica di ONLUS alle attività del Registro Tumori della Regione Campania.
2. Le associazioni di volontariato o fondazioni con qualifica di ONLUS maggiormente rappresentative e attive nel settore della tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, all'inizio di ciascun trimestre di attività, possono chiedere audizioni al Comitato Tecnico-Scientifico, con apposita richiesta indirizzata all'Oer dell'assessorato regionale alla sanità.

Quest'ultimo si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico nel corso dell'audizione relaziona sull'andamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania e può recepire proposte che abbiano validità scientifica da associazioni di volontariato o fondazioni ONLUS, finalizzate alla valorizzazione del lavoro di ciascun Registro Tumori provinciale, sub provinciale o del Registro Tumori Infantili.

Art. 13

(Autorizzazione al trattamento dati sensibili ed obbligatorietà della trasmissione informatica dei dati del Registro Tumori della Regione Campania)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico quelle finalità perseguite dagli organismi sanitari pubblici coinvolti nella trasmissione dati del Registro Tumori della Regione Campania, relative ad attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario regionale.
2. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), autorizza espressamente gli organismi sanitari pubblici di cui al comma 1 al trattamento di tutti i tipi di dati sensibili afferenti alle fonti dei flussi informativi coinvolti nelle comunicazioni telematiche realizzate per le attività del Registro Tumori della Regione Campania.
3. Per il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute è necessaria in ogni caso la previa autorizzazione del Garante secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 196/2003.
4. Ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del decreto legislativo 196/2003 l'autorizzazione del Garante è rilasciata d'urgenza su richiesta di ciascuna Asl successivamente all'attivazione di ciascun Registro Tumori provinciale o subprovinciale e del Registro Tumori Infantile.
5. Le operazioni eseguibili sui dati sensibili, di cui la presente legge autorizza il trattamento, sono così specificate:
 - a) raccolta;
 - b) elaborazione;
 - c) registrazione;
 - d) trasmissione anche informatica all'interno della rete del Registro Tumori della Regione Campania.
6. Le comunicazioni telematiche sono obbligatorie ed includono tutti i tipi di dati sensibili.

Art. 14

(Retroattività della raccolta dati)

1. I soggetti pubblici che gestiscono le fonti di flussi informativi, afferenti ai dati individuali, sanitari ed amministrativi degli ammalati di tumore, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, trasmettono le fonti gestite dall'1 gennaio 2002.
2. Le attività di ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale e del Registro Tumori Infantile, di raccolta retroattiva, elaborazione e registrazione di fonti di flussi informativi ultraquinquennali sono ammesse solo se è possibile assicurare la completezza, la buona qualità e la validità scientifica dei dati da acquisire.

Art. 15

(Norma transitoria e finale)

1. Il Registro Tumori Provinciale di Salerno ed il Registro Tumori dell'ex Asl NA 4 continuano l'attività di raccolta, elaborazione e registrazione dei dati sugli ammalati di tumore secondo quanto previsto dai protocolli di intesa adottati in materia e vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i protocolli di intesa stipulati per le attività dei Registri Tumori di cui al comma 1 possono essere rinnovati una sola volta.

3. I responsabili dei Registri Tumori di cui al comma 1 comunicano all'assessorato regionale alla sanità il termine finale di scadenza dei protocolli d'intesa che regolano le loro attività e dell'eventuale rinnovo.
4. I responsabili dei Registri Tumori partecipano alle riunioni ed alle attività del Centro di riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).
5. *Comma soppresso.*
6. *Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina del Responsabile del Registro Tumori Infantili previsto nell'articolo 4, comma 7 e i Direttori generali provvedono alla nomina dei Responsabili di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale previsti nell'articolo 4, comma 6.*
7. Il coordinatore, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice la prima riunione del Comitato Tecnico-Scientifico che provvede, entro i successivi due mesi, ad avviare le attività di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).
8. Le Asl della Regione Campania, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare i Registri Tumori provinciali e subprovinciali ed il Registro Tumori Infantile. L'attivazione dei Registri Tumori nel termine previsto rappresenta obiettivo gestionale per valutare l'operato dei direttori generali delle Asl.
9. Il coordinatore, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice la prima riunione del Centro di coordinamento che provvede, entro i due mesi successivi, ad avviare le attività di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e d).
10. Le Asl della Regione Campania che hanno attivato i Registri Tumori, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a realizzare o implementare le connessioni telematiche almeno con i soggetti pubblici che gestiscono le fonti di flussi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) e, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a realizzare le ulteriori connessioni telematiche. La realizzazione delle connessioni telematiche nel termine previsto rappresenta obiettivo gestionale per valutare l'operato dei direttori generali delle Asl.
11. Il Registro Tumori subprovinciale attivato presso l'Asl Napoli 3 Sud inizia la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati, con esclusione per le aree geografiche coperte dall'attività del Registri Tumori dell'ex Asl NA 4 fino al termine finale di scadenza del relativo protocollo d'intesa o dell'eventuale rinnovo.
12. Per il Registro Tumori Provinciale di Salerno, a far data dal termine finale di scadenza del protocollo d'intesa vigente all'entrata in vigore della presente legge, o dell'eventuale rinnovo, la Asl della Provincia di Salerno organizza le attività di gestione del Registro secondo quanto previsto dalla presente legge.
13. *Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo.*
14. I dati sanitari degli ammalati di tumore raccolti dal Registro Tumori dell'ex Asl Na 4, a cura del responsabile del Registro, sono trasferiti nel Registro Tumori attivato presso la Asl Na 3 Sud a far data dalla scadenza finale del protocollo d'intesa vigente all'entrata in vigore della presente legge o dell'eventuale rinnovo.
15. Ciascun Registro Tumori provinciale e subprovinciale ed il Registro Tumori Infantile provvede, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'accreditamento presso l'AirTum ONLUS ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

Art.16

(Clausola di invarianza di spesa)

1. *Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 16 bis

(Clausola di salvaguardia)

1. *Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le*

previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 17

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 FEBBRAIO 2014

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E DI VENDITA DEL PANE E MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2014, N.1 (NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico del settore della panificazione e, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la valorizzazione del settore mediante la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione;
 - b) il miglioramento qualitativo e l'incremento della sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti commercializzati;
 - c) il miglioramento dell'informazione a tutela della salute e della sicurezza del cittadino-consumatore;
 - d) il riconoscimento delle diverse tipologie produttive e di commercializzazione del pane;
 - e) la promozione dei contratti di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
 - f) l'attuazione di strumenti finalizzati alla valorizzazione ed alla promozione dei prodotti tipici da forno della tradizione campana;
 - g) la promozione dell'ammodernamento e del miglioramento qualitativo delle imprese del settore della panificazione;
 - h) la realizzazione di strumenti permanenti di monitoraggio, di elaborazione di proposte e dell'attuazione di iniziative;
 - i) la lotta alla panificazione abusiva e alla concorrenza sleale;
 - l) la riduzione dell'impatto ambientale per i materiali di confezionamento.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) panificio: l'impresa di panificazione in regola con le disposizioni per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che effettua l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale del pane. L'impianto di panificazione, se finalizzato al ciclo completo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale, deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonee al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione e alla cottura, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impianto di panificazione, se finalizzato soltanto alla produzione degli impasti da pane, deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, al confezionamento e alla conservazione dei prodotti intermedi di panificazione, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impianto di cottura deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) responsabile di panificazione: il titolare, il coadiuvante familiare, il socio o il dipendente lavoratore dell'impresa di panificazione che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane nelle relative fasi del processo;
- c) contratto di filiera: l'insieme delle regole e delle operazioni relative alla coltivazione, alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione della filiera della panificazione, concordato tra le parti.

Art. 3 (Panificio)

1. L'utilizzo della denominazione panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che, per la struttura e l'organizzazione del lavoro, esercita nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane.
2. Il titolare del panificio, di cui al comma 1, nomina il responsabile di panificazione per ogni impianto attivato, le cui funzioni sono stabilite dall'articolo 4.
3. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da inoltrarsi al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La SCIA è corredata dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 4. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.4
(Responsabile di panificazione)

1. Il responsabile di panificazione svolge l'attività produttiva in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.
2. Al responsabile della panificazione è affidato il compito di garantire all'interno dell'azienda:
 - a) il rispetto delle regole di buona pratica professionale;
 - b) l'utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti;
 - c) l'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) la qualità del prodotto finito.

Art. 5
(Pane fresco)

1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, la denominazione pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:
 - a) il pane posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;
 - b) il pane prodotto secondo un processo produttivo continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;
 - c) il pane ottenuto con cotture di impasti che non hanno subito la surgelazione, il congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dello stesso impasto, tale da costituire interruzione del processo produttivo.
2. Nella produzione di pane fresco è ammesso l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate esclusivamente al rallentamento del processo di lievitazione.

Art. 6
(Pane tradizionale di alta qualità)

1. La denominazione di "pane tradizionale di alta qualità" spetta ai seguenti:
 - a) pani tradizionali tipici locali identificati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e del decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale;
 - b) pani riconosciuti ai sensi della normativa europea in materia di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP).
2. Il pane tradizionale di alta qualità è ottenuto da un processo di produzione continuo, privo di qualsiasi trattamento finalizzato alla surgelazione, al congelamento o alla conservazione prolungata delle materie prime e dei prodotti intermedi di panificazione, fino alla completa cottura finale. Non è consentito l'utilizzo di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate.

Art. 7
(Consumo immediato)

1. E' consentita alle imprese di panificazione l'attività di vendita anche per il consumo immediato del pane, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti, aperte al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di commercio.

Art. 8
(Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese di panificazione sono istituiti i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, e da altri soggetti interessati. I Centri di Assistenza Tecnica sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nei rispettivi statuti, secondo modalità da definire con apposito regolamento che il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Centri di Assistenza Tecnica svolgono a favore delle imprese attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, nonché di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e di tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle materie previste nei rispettivi statuti, nonché nelle attività finalizzate alla certificazione di qualità delle imprese.

3. Le amministrazioni pubbliche si avvalgono dei Centri di Assistenza Tecnica per facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese utenti.

Art. 9
(Contratti di filiera e di promozione)

1. Per promuovere la tracciabilità del prodotto del pane e la valorizzazione della produzione agroalimentare, la Regione favorisce la stipula dei contratti di filiera tra i rappresentanti delle attività economiche, che hanno quali scopi primari:

- a) il miglioramento della conoscenza e della trasparenza del mercato;
- b) la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e degli organismi geneticamente modificati, la salvaguardia dei suoli e delle acque, la garanzia della qualità dei prodotti finali;
- c) la promozione di metodi di produzione conformi ai principi di tutela dell'ambiente.

2. I contratti di filiera sono stipulati tra i rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione delle materie prime della filiera della panificazione e contengono:

- a) l'impegno reciproco delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni;
- b) la definizione di obiettivi, di metodologie organizzative e di procedure comuni;
- c) i disciplinari di produzione e di cessione della materia prima fino all'utilizzazione finale;
- d) l'impegno dei contraenti per almeno un triennio.

3. La Giunta regionale definisce con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei contratti di filiera.

Art. 10

(Tavolo di lavoro regionale del settore panificazione)

1. La Regione assicura il sistema coordinato di monitoraggio, di analisi e di elaborazione di proposte mediante la costituzione di apposito tavolo di lavoro, al quale partecipano i rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle Associazioni dei lavoratori dipendenti e delle Associazioni dei consumatori.

2. Il tavolo di lavoro regionale, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è costituito da:

- a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori;
- c) un membro per ognuna delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- d) quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore panificazione;
- e) quattro membri designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 19 (Tutela dei consumatori e degli utenti) ;
- f) un segretario designato dal Presidente dell'Osservatorio scelto tra i funzionari della struttura regionale competente in materia di artigianato.

3. La partecipazione ai lavori del tavolo regionale è a titolo gratuito.

4. Il tavolo di lavoro regionale ha i seguenti compiti:

- a) monitorare il grado di applicazione della presente legge;
- b) elaborare le proposte, le analisi, gli studi e le ricerche, costituire gruppi di lavoro, promuovere le conferenze e le iniziative sulle problematiche inerenti il settore della panificazione;
- c) svolgere le attività consultive in ordine agli atti di programmazione e alle proposte di legge che coinvolgono gli interessi delle imprese del settore;
- d) promuovere gli strumenti di comunicazione e di interazione tra i consumatori e gli operatori del settore;
- e) promuovere le iniziative per valorizzare le produzioni di qualità e le lavorazioni tradizionali.

5. Il tavolo di lavoro ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.

6. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, sentita la Commissione Consiliare competente, permangono in carica per due anni e possono essere rinominati; il loro rinnovo è effettuato almeno tre mesi prima della scadenza.

7. Il tavolo regionale al termine del mandato continua ad esercitare le funzioni, in regime di prorogatio, sino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 11

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

2. Il Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico della Giunta Regionale esercita, in via esclusiva, il controllo analogo sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali: 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.).

Art. 12

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 1/2014)

1. La legge regionale 9 gennaio 2014, n.1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è così modificata:

a) la lettera v) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “v) esercizi di vicinato, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;

b) la lettera z) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “z) medie strutture di vendita, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo 114/98”;

2. L'articolo 4 della legge regionale 1/2014 è così modificato:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “fino a 150 metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera v)”;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole: “da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)”;

c) alla lettera d) del comma 1 le parole: “da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)”.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Lavori preparatori

Testo unificato delle seguenti proposte di legge:

- "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane" ad iniziativa dei Consiglieri Luciano Schifone, Fulvio Martusciello, Giuseppe Russo, Nicola Marazzo, Ugo De Flaviis, Massimo Grimaldi, Nicola Caputo, Mario Casillo, Eva Longo, Gennaro Nocera, Gennaro Oliviero, Daniela Nugnes, Monica Paolino, Angelo Polverino e Antonia Ruggiero depositato in Consiglio regionale in data 16 dicembre 2010, dove ha acquisito il n. 138 del registro generale;
- "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane" ad iniziativa del Consigliere Antonio Marciano depositato in Consiglio regionale in data 16 dicembre 2013, dove ha acquisito il n. 492 del registro generale.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 febbraio 2014.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 2.

Comma 1, lettera a).

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale."

Articolo 4: "Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane."

"1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole,

alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

- a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
- b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
- c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”.

Note all'articolo 3.

Comma 3.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.

Articolo 19: “Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.”.

“1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti

dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Abrogato.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Articolo 4 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Note all'articolo 6.

Comma 1, lettera a).

Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173: “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.”.

Articolo 8: “Valorizzazione del patrimonio gastronomico.”.

“1. Per l'individuazione dei «prodotti tradizionali», le procedure delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato dal tempo, sono pubblicate con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla suddetta pubblicazione predispongono, con propri atti, l'elenco dei «prodotti tradizionali».

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai «prodotti tradizionali» di cui al comma 1, riguardanti l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria.

3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, è costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare.

5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con i riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico.”.

Note all'articolo 10.

Comma 2, lettera e).

Legge regionale 3 settembre 2002, n. 19: “Tutela dei consumatori e degli utenti.”.

Articolo 3: “Nomina e composizione del comitato regionale dei consumatori e degli utenti.”.

“1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti è composto:

- a) dall'Assessore regionale al ramo o da suo delegato, che lo presiede;
- b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4;
- c) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura.

3. L'attività del Comitato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; è disciplinata con atto regolamentare regionale.
4. La funzione di Segretario del Comitato è svolta da un funzionario regionale del Settore Promozione e Sviluppo delle attività commerciali della Giunta regionale, designato dall'Assessore al ramo e nominato con apposito atto di Giunta regionale.”.

Note all'articolo 12.

Commi 1 e 2.

Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1: “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale.”.

Articolo 3: “Definizioni.”.

Comma 1, lettere v) e z)

“1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- v) esercizi di vicinato, gli esercizi con superficie di vendita fino a 150 metri quadrati;
- z) medie strutture di vendita, gli esercizi, anche in forma di centro commerciale, aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 1.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e tra 151 e 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;”.

Articolo 4: “Classificazione degli esercizi commerciali.”.

Comma 1, lettere a), c) e d): “1. Le strutture commerciali sono classificate nel modo seguente:

- a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita fino a 150 metri quadrati;
- c) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita da 151 metri quadrati a 2500 metri quadrati;
- d) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita da 151 metri quadrati a 2500 metri quadrati;”.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1: “Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale.”, così come risultano modificati dalla legge regionale sopra riportata.

*La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.*

Testo coordinato degli articoli 3 e 4 della Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1: "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale".

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) commercio al dettaglio, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;
- b) commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- c) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
- d) commercio su aree private, il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;
- e) commercio su aree pubbliche, il commercio al minuto effettuato su aree pubbliche, coperte o scoperte, strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, di cui il Comune ha, in forma temporanea o permanente, la disponibilità;
- f) mercato su area privata, l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;
- g) forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;
- h) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;
- i) l'autorizzazione permanente è il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale. Nelle grandi strutture della tipologia G1E, per la determinazione della superficie di vendita sono computati al cinquanta per cento gli spazi occupati da merce non amovibile nel limite massimo del cinquanta per cento della superficie destinata alla vendita;
- l) autorizzazione temporanea, il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale;
- m) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. E' vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;

- n) parco commerciale, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
- o) outlet, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. E' vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;
- p) factory outlet center, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;
- q) temporary shop, esercizi temporanei in sede fissa, gli insediamenti dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari. Negli esercizi di vicinato temporanei in sede fissa, temporary shop, può essere esercitata la vendita al pubblico per un periodo che non può superare i quarantacinque giorni in occasioni di fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010, e l'iscrizione, in caso di vendita oltre i trenta giorni, al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria ed artigianato ed essere titolari di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del consumatore;
- r) motivi imperativi di interesse generale, le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- s) lo sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato SUAP, del Comune competente per territorio o della struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- t) segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, come prevista dall'articolo 19 della legge 241/1990, con efficacia dalla sua presentazione;
- u) settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;
- v) *esercizi di vicinato, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);*
- z) *medie strutture di vendita, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo 114/98;*
- aa) grandi strutture di vendita, gli esercizi, anche in forma di centro commerciale, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- bb) centro commerciale naturale, l'aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizio insistenti in una determinata area nel centro storico per valorizzare il territorio e rendere più competitivo il sistema commerciale.

Art. 4**(Classificazione degli esercizi commerciali)**

1. Le strutture commerciali sono classificate nel modo seguente:

- a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita *nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera v)*;
- b) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
- c) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita *nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)*;
- d) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita *nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)*;
- e) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
- f) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;
- g) G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
- h) G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;
- i) G2CS : centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
- l) GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
- m) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

2. Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

3. Le autorizzazioni o la SCIA delle singole attività di un centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale.

4. Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al quaranta per cento della superficie netta complessiva.

5. E' vietato il trasferimento di sede di un'attività fuori dal centro commerciale di appartenenza.

6. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del

mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.

7. E' vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza.

8. La Regione promuove interventi per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore agroalimentare, favorendo i processi di aggregazione in un'ottica di filiera tesi alla valorizzazione delle tipicità ed al recupero delle tradizioni locali. Per favorire i percorsi di filiera corta, che in una logica di rapporto diretto produttore-consumatore, assicurano la conservazione dei valori intrinseci dei prodotti tipici e dei prodotti locali, come la qualità, la tracciabilità, il rispetto delle tradizioni, la Regione promuove la creazione di centri di aggregazione in strutture di piccole e medie dimensioni, provvedendo alla definizione di procedure autorizzative semplificate anche attraverso procedimenti unici.

9. La Regione riconosce la filiera della panificazione ai fini della tracciabilità e commercializzazione delle produzioni panarie.



Delibera della Giunta Regionale n. 35 del 24/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

Oggetto dell'Atto:

CONFERMA DGR N. 657 DEL 13.11.2012

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge Regionale 25.02.2003 n. 4, "Nuove norme in materia di bonifica integrale", reca la disciplina per l'adeguamento del regime di intervento dei Consorzi di bonifica e della relativa attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, riorganizzando altresì le funzioni dei Consorzi, finalizzate al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori;
- b. l'art. 32, comma 2 della citata legge regionale dispone che "Se nella gestione dei Consorzi sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario;
- c. la Giunta Regionale con delibera n. 657 del 13.11.2012, per le motivazioni ivi contenute e in applicazione della suddetta norma, ritenendo sussistenti gravi motivi di irregolarità nella gestione del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno "Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno", ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione, prevedendo, altresì, una gestione commissariale per il ripristino della regolare gestione dell'attività amministrativa;
- d. avverso la suddetta deliberazione il Consorzio ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Campania, per l'annullamento della stessa;
- e. il TAR Campania, in sede di sospensiva, con decreto n. 95/2013 REG. PROV. CAU. del 23.01.2013 ha accolto la domanda cautelare proposta dal Consorzio, disponendo provvisoria inefficacia della deliberazione;
- f. il Consiglio di Stato, Sez. V, con l'ordinanza cautelare n. 1470 del 24.04.2013 ha accolto l'appello proposto dalla Regione e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta dal Consorzio in primo grado;
- g. il TAR Campania, in sede di giudizio di merito, con sentenza n. 4647/2013 del 17.10.2013 si è pronunciato definitivamente dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio;

RILEVATO inoltre che

- a. nelle more della definizione del giudizio di merito, sono pervenute, trasmesse dal Direttore Generale del Consorzio con note prott. n. 964 del 21.01.2014, n. 1083 del 22.01.2014, n. 1094 del 23.01.2014, n. 1174 del 24.01.2014 e n. 1896 del 07.02.2014 le dimissioni di dodici membri elettivi su venti e di quattro membri di diritto del Consiglio dei Delegati, tra cui il Presidente, il Vicepresidente e tre membri della Deputazione Amministrativa;
- b. il Direttore Generale del Consorzio, in riferimento alle suddette dimissioni, con propria note prott. n. 1377 del 29.01.2014 e n. 2050 del 11.02.2014 ha chiesto l'intervento della Regione per sopperire all'assenza degli organi amministrativi ed evitare il processo di degenerazioni in atto presso il Consorzio;

CONSIDERATO che

- a. le dimissioni del Presidente e di altri membri della Deputazione amministrativa nonché della maggioranza dei componenti elettivi del Consiglio dei delegati dell'Ente, impediscono sia il regolare funzionamento del Consorzio, sia la possibilità anche per gli Enti locali, cui spetta la nomina di diritto dei componenti delegati, di poter validamente esercitare la propria competenza;
- b. peraltro, anche a fronte del lungo periodo temporale connesso allo svolgimento del contenzioso giurisdizionale e nelle more della conclusione del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, permangono le condizioni di criticità inerenti alla gestione del Consorzio, già rilevate con la DGR n. 657/2012, alle quali, *medio tempore*, si aggiungono gravi e ulteriori conseguenze derivanti dalla mancanza di funzionalità degli organi collegiali di gestione come sopra evidenziato;

RITENUTO pertanto,

- a. necessario assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e di conseguenza, permanendo l'interesse all'adozione delle misure disposte dalla deliberazione di Giunta regionale n. 657 del 13.11.2012, anche a conclusione del procedimento con la stessa avviato, confermare, ai sensi della summenzionata normativa, lo scioglimento degli organi di amministrazione ordinari del citato Consorzio e l'avvio della gestione commissariale;
- b. necessario affidare al Commissario straordinario il compito di provvedere, entro 360 giorni dalla data di insediamento, alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e di ripristinare la ordinata gestione amministrativa nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, il regolare funzionamento dell'ente, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale;
- c. opportuno stabilire che al predetto Commissario spetti, per l'espletamento dei compiti e delle attività indicate dalla DGR n. 657/2012, un'indennità pari a quella di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione sino a trentamila abitanti, come previsto dal decreto ministeriale 119/2000, i cui oneri finanziari sono da imputarsi a carico del bilancio dell'Ente consortile;

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime**DELIBERA**

per le motivazioni e considerazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1. preso atto della permanenza dell'interesse all'adozione delle misure disposte dalla deliberazione di Giunta regionale n. 657 del 13.11.2012, anche a conclusione del procedimento con la stessa avviato, di confermare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, L.R. n. 4/03 lo scioglimento degli organi di amministrazione ordinari del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno.
2. di affidare al Commissario straordinario il compito di provvedere, entro 360 giorni dalla data di insediamento, alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e di ripristinare la ordinata gestione amministrativa nonché di assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, il regolare funzionamento dell'ente, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale
3. di demandare al Presidente della Giunta regionale la nomina, con proprio decreto, del Commissario straordinario ai sensi della succitata norma.
4. di stabilire che al nominato Commissario straordinario spetta per l'espletamento del mandato il compenso previsto dalle vigenti disposizioni in materia e comunque, non superiore all'indennità di funzione prevista per i sindaci dei comuni con popolazione sino a trentamila abitanti, come previsto dal decreto ministeriale 119/2000, i cui oneri finanziari sono da imputarsi a carico del bilancio dell'Ente consortile;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore all'Agricoltura, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta regionale per la pubblicazione sul BURC e sul portale web istituzionale della Regione Campania.



Delibera della Giunta Regionale n. 38 del 24/02/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

Oggetto dell'Atto:

DGR N. 539/2009. RIPROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'OBIETTIVO OPERATIVO 1.10 FESR 2007/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- (a) la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)3329 in data 13 luglio 2007 ha approvato la proposta italiana del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvata in Conferenza unificata Stato - Regioni e dal Cipe il 22/12/2006 e modificata a seguito delle osservazioni emerse nel negoziato con la stessa Commissione;
- (b) la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265 dell'11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
- (c) la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto dell'adozione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale;
- (d) tra le strategie delineate nell'ambito del POR FESR Campania 2007/2013 – Asse I – Obiettivo Specifico 1.d è previsto l'Obiettivo Operativo 1.10 "La cultura come risorsa", che si prefigge lo scopo di promuovere il sistema della Cultura in Campania, sollecitando e sostenendo sinergie, risorse e azioni che devono contribuire a modificare in maniera incisiva lo scenario complessivo e l'offerta culturale;
- (e) la Giunta Regionale con DGR n. 879 del 16/05/2008 ha preso atto dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei "Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007-2013" ai sensi degli artt. 56 e 65 del Regolamento CE;
- (f) con deliberazione n. 26 del 11/01/2008 è stato approvato il Piano Finanziario per obiettivo operativo del POR FESR 2007/2013 e sono state individuate le Aree Generali di Coordinamento cui affidare, sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91, le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni;
- (g) La Commissione europea, con decisione (C) n.4196 del 05 luglio 2013 ha approvato la nuova versione del POR Campania FESR 2007/2013. Tale Decisione, tra l'altro, ha adottato il nuovo Piano finanziario del Programma operativo pari a complessivi 4,576 miliardi di euro.
- (h) Con tale Decisione, si è stabilito che la dotazione finanziaria complessiva della priorità strategica di riferimento – che comprende gli Obiettivi Operativi 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,e 1.12 è pari a complessivi 375 Meuro.
- (i) con DGR n. 415 del 7/03/2008, per l'attuazione dell'Obiettivo Operativo è stato approvato un documento di intenti 2007-2013 della Regione Campania rinviando a successivi atti del Coordinatore dell'AGC le azioni necessarie per dare piena operatività al provvedimento;
- (j) con la Deliberazione n. 1584 del 3/10/2008 sono state individuate le iniziative culturali e il riparto programmatico delle attività relative al POR Campania 2007-2013 Asse I Obiettivo specifico 1d "Sistema turistico" - Obiettivo Operativo 1.10 : "La cultura come risorsa";
- (k) con la Deliberazione n. 539 del 20/03/2009 la Giunta Regionale ha proceduto a modificare la precedente deliberazione n 1584/2008 riprogrammando le attività previste nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 1.10 "La cultura come risorsa";
- (l) con la Deliberazione n. 137 del 19 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha modificato la DGR n. 539/09 ed in particolare: a) ha programmato le risorse a valere sull'OO 1.10 PO FESR 2007-2013, non ancora programmate con i precedenti atti deliberativi, per € 27.397.306,00; b) ha rimodulato la programmazione delle attività previste dalle precedenti deliberazioni; c) ha rimodulato le risorse finanziarie destinate ad attività e soggetti già interessati dalla programmazione delle attività previste nell'ambito della "Cultura come risorsa".
- (m) con la Deliberazione n. 161 del 29/04/2011 la Giunta Regionale ha programmato l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sull'Ob. Op. 1.10 del Po FESR 2007-2013, integrando il documento di intenti di cui alla DGRC n. 415/2008 con le direttrici per l'attuazione e la crescita della politica culturale in Campania previste nell'ambito della piattaforma strategica *del Forum Universale delle Culture*.

- (n) con la stessa Deliberazione n. 161/2011 la Giunta Regionale ha stabilito inoltre che gli interventi programmati devono essere volti tanto a valorizzare le nuove proposte progettuali provenienti dal territorio, quanto a completare i programmi di investimento già attivati in collaborazione con le principali strutture regionali a vocazione internazionale, anche a partire da quanto previsto dal documento di intenti di cui alla DGRC n. 415 del 7 marzo 2008;
- (o) che con la Deliberazione n.297 del 26/06/2012 la Giunta Regionale ha modificato la ripartizione delle risorse finanziarie, approvata con la DGR n. 26 del 11/01/2008, per gli Obiettivi Operativi 1.9 e 1.10 perché afferenti al medesimo Obiettivo Specifico 1d Sistema Turistico del POR Campania FESR 2007-2013, aumentando la dotazione finanziaria dell'Ob.Op. 1.10 di 19,5 MEuro;
- (p) con DPGR 456/2013 è stato attribuito alla Direzione Generale Politiche Culturali la responsabilità dell'attuazione dell'Obiettivo Operativo 1.10;
- (q) con la Decisione della Commissione europea (C) n.1573/2013 sono stati indicati gli Orientamenti di chiusura delle operazioni FESR 2007/2013.

PREMESSO, altresì, che

- (a) la Regione, in considerazione della grande ricchezza di beni ambientali e culturali presenti sul territorio e della loro rilevante incidenza sul territorio stesso dal punto di vista culturale, ma anche turistico, economico e sociale, promuove specifiche e significative azioni per la promozione e la valorizzazione dei beni e dei siti di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed eventi di alta valenza culturale, al fine di favorirne la più ampia conoscenza e fruizione, in uno con la diffusione dell'immagine culturale della Regione;
- (b) in data 14 dicembre 2011, il Presidente della Regione Campania ha sottoscritto un Accordo con il Ministro per la Coesione Territoriale per l'attuazione del Piano di Azione e Coesione;
- (c) la Giunta Regionale, con deliberazione del 08 maggio 2012, n. 219 ha preso atto del Piano Azione e Coesione ed ha dato mandato all'AdG del POR Campania FESR 2007-2013 di attivare le procedure per l'attuazione dello stesso e, in particolare, la riduzione della quota di cofinanziamento a carico dello Stato, per un importo pari a 600 Meuro;
- (d) con DGR n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto "dell'adesione della Regione Campania al PAC terza ed ultima riprogrammazione" individuando, nell'ambito delle nuove iniziative regionali, interventi di promozione culturale per un importo complessivo pari ad € 66.000.000,00;
- (e) con decreto n. 86 del 29 marzo 2013 il Presidente della Giunta Regionale ha designato quali referenti del PAC per gli interventi a gestione diretta della Regione Campania, *ratione materiae*, le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2007-2013 pro tempore già titolari del POR FESR, FSE e FSC ad eccezione delle azioni relative alla copertura dei "Grandi Progetti" demandate all'Unità di Missione Grandi Progetti;
- (f) con deliberazione n. 225 del 12/7/2013, ad oggetto "Programma degli interventi di promozione culturale nell'ambito delle nuove iniziative regionali di cui al Piano Azione Coesione, III ed ultima riprogrammazione (PAC III)", la Giunta Regionale ha approvato il Programma degli interventi di promozione culturale per l'importo complessivo di € 66.000.000,00, individuando nel dirigente pro-tempore del Settore 01 dell'AGC 18 il responsabile per l'attuazione delle operazioni di valorizzazione dei beni culturali, dal 1.ii al punto 1.xi. del dispositivo della D.G.R. n. 225/2013, dell'importo complessivo di € 59.000.000,00;
- (g) che la stessa D.G.R. n. 225/2013 - ha destinato, tra gli altri, nell'ambito delle nuove iniziative regionali afferenti al PAC III, l'importo complessivo di € 10.000.000,00, per l'intervento "Cantiere d'arte, dalle periferie al Mondo" beneficiario Fondazione Campania dei Festival (NA);

VISTO che

- (a) con DGR 539 del 20/03/2009 la Giunta Regionale aveva, tra l'altro, dato mandato al Responsabile dell'O.O. 1.10 di procedere alla realizzazione dei programmi con le relative dotazioni finanziarie, tra cui anche il Programma Culturale "Arrevuoto Scampia/Napoli – Punta Corsara" approvato con DGR 1735/2007 fino alla somma di 3.000.000,00 di euro;

- (b) per detto progetto con DD n.304 del 22/09/ 2009 l'AGC 18 ha impegnato l'intera somma di euro 3.000.000,00 e liquidato il primo acconto di euro 1.200.000,00;
- (c) la Fondazione Campania dei Festival con nota n.U0884 del 5/11/2013 ha chiesto di avere riscontro circa la tempistica per la liquidazione del secondo acconto del progetto su menzionato;
- (d) con nota prot. provvisorio n. 001 del 6/11/2013 il Responsabile pro-tempore dell'O.O. 1.10 comunica alla Fondazione che la documentazione presentata è ancora in corso di verifica e invita a prendere in considerazione l'ipotesi di collocare l'attività di che trattasi nell'ambito della progettualità delle risorse PAC III;
- (e) con nota prot. U0885 del 06/11/2013 la Fondazione comunica al Responsabile O.O. 1.10 e al Responsabile dell'ADG 09 la propria disponibilità a presentare l'intero progetto nell'ambito delle risorse PAC III,
- (f) con nota n.08566415 del 12/12/2013 il Direttore Generale per l'internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale, Autorità di gestione del POR Campania FESR 2007-2013 e referente del PAC III, ha espresso il proprio parere favorevole alla volontà della Fondazione Campania dei Festival di includere il progetto de quo nella Programmazione, incoerenza con quanto stabilito dalla DGR 756/2012 – PAC III terza ed ultima riprogrammazione, prevedendo le eventuali compensazioni finanziarie tra quanto programmato/ liquidato, anche nell'ambito del POR Campania FESR venga disciplinato tra le parti;

RITENUTO, pertanto

- (a) alla luce dei sopravvenuti motivi dei mutamenti di cui alle succitate deliberazioni di Giunta Regionale, di procedere alla deprogrammazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale DGR n. 539 del 20/03/2009 del Programma Culturale: "Arrevuoto Scampia/Napoli – Punta Corsara" della somma di euro 3.000.000,00 a valere sulla dotazione delle risorse finanziarie dell'O.O. 1.10 già precedentemente impegnati con con DD n.304 del 22/09/ 2009 e liquidato il primo acconto di euro 1.200.000,00;
- (b) di dover riprogrammare la somma di euro 3.000.000,00 sempre sulla dotazione finanziaria delle risorse dell'O.O. 1.10, per il Beneficiario Fondazione Campania dei Festival;
- (c) che tale operazione sia programmata in overbooking rispetto alla attuale disponibilità complessiva della priorità "Cultura e sistema turistico" e di attenersi, nella salvaguardia delle operazioni a quanto indicato nella DGR n. 18/2014;
- (d) di procedere, entro il corrente esercizio finanziario, alla necessaria compensazione contabile tra i programmi POR FESR 2007/2013 e PAC in relazione all'operazione deprogrammata.
- (e) che, in prospettiva, tale processo di programmazione debba valorizzare le direttrici per l'attuazione e la crescita della politica culturale in Campania, immaginando una pianificazione geopolitica e di contenuto della cultura, al fine di condurre a sistema tanto i disseminati flussi finanziari, quanto la qualità dei servizi offerti sul territorio all'utenza;

PRESO ATTO

- (a) che alla luce dei provvedimenti adottati in esecuzione della DGRC n. 539/2009, nonché dei precedenti e successivi atti deliberativi di programmazione dell'obiettivo operativo 1.10 del POR FESR 2007/13, la dotazione finanziaria del medesimo obiettivo operativo è pari ad € 129,5 Meuro;
- (b) che la Fondazione Campania dei Festival, *struttura in house* della Regione Campania ha presentato una proposta progettuale di massima in coerenza con le finalità e gli obiettivi dell'O.O. 1.10, che mette in campo per il biennio 2014-2015 un nuovo progetto, come "Sviluppo del Napoli Teatro Festival Italia";
- (c) che tale proposta prevede la realizzazione di un progetto che, nell'ambito della prospettiva di riprogrammazione, evidenzia i tempi, le azioni, i costi specifici ed i benefici, anche in termini di destagionalizzazione dei flussi turistici, in coerenza con la programmazione del Por Campania FESR 2007/2013.

(d) della DGR n. 18 del 07/02/2014 ad oggetto "POR Campania FESR 2007/2013- Riprogrammazione, accelerazione della spesa e salvaguardia. Disposizione attuative".

CONSIDERATO che

(a) la Fondazione Campania dei Festival dovrà far pervenire al Responsabile dell'O.O. 1.10 il progetto esecutivo definitivo che sarà valutato per l'approvazione e l'ammissione a finanziamento;

VISTO il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, prot. n.0128978 del 21/02/2014 , e il parere favorevole del Responsabile della Programmazione unitaria con nota prot.n. 3400 / del 24/02/2014 propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di procedere alla deprogrammazione della Deliberazione di Giunta Regionale DGR n. 539 del 20/03/2009 del Programma Culturale: "Arrevuoto Scampia/Napoli – Punta Corsara" per la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulla dotazione delle risorse finanziarie dell'O.O. 1.10;
2. di riprogrammare la somma di euro 3.000.000,00 in overbooking rispetto alla attuale disponibilità complessiva della priorità "Cultura e sistema turistico" sulla dotazione finanziaria delle risorse dell'O.O. 1.10, assegnando in continuità alla Fondazione Campania dei Festival, soggetto in house della Regione Campania la realizzazione del progetto come sviluppo del Napoli Teatro Festival Italia;
3. di procedere, entro il corrente esercizio finanziario, alla necessaria compensazione contabile tra i programmi POR FESR 2007/2013 e PAC in relazione all'operazione deprogrammata.
4. di demandare al Responsabile dell'O.O. 1.10 del PO FESR 2007-2013 l'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della programmazione;
5. di ritenere automaticamente aggiornato, per effetto del presente dispositivo, il riparto delle risorse tra le attività dell'obiettivo operativo 1.10 del POR FESR Campania 2007/2013 effettuato con precedenti deliberazioni della Giunta Regionale;
6. di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al dirigente responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.10 PO FESR 2007/2013 per il seguito di competenza, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Capo di Gabinetto del Presidente, alla DG 51 "Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale", alla DG Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.



Deliberazione Giunta Regionale n. 33 del 24/02/2014

Dipartimento 55 - Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Risorse Finanziarie

Oggetto dell'Atto:

Modalita' e termini di presentazione delle istanze di richiesta di spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, da parte delle province e dei comuni della regione Campania, ai sensi dell'art. 1, commi 122, 123, 124 e 125 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modifiche e integrazioni.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il comma 122 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, prevede che per ciascuno degli anni 2013 e 2014 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281,00, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla legge. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito;
- b. che il comma 123 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 542, L. 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di euro 318.001.570,00 con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di euro 954.004.710,00 con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo;
- c. che la tabella di cui al comma 122, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, opera il riparto del contributo e la quota dell'incentivo assegnata alla Regione Campania corrisponde ad euro 112.166.423, di cui euro 84.124.817, pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti ai comuni, ed euro 28.041.606, pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti alle province;
- d. che il comma 124 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, stabilisce che la cessione di spazi finanziari di cui al comma 122, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma

138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte;

- e. che il comma 138 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, modificato dall'art. 1, comma 434, L. 24 dicembre 2012, n. 228, e, successivamente, dall'art. 1, comma 506, L. 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile;
- f. che il comma 138-bis dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;
- g. che il comma 125 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituito dall'art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 541, L. 27 dicembre 2013, n. 147, fissa, con riferimento all'anno 2014, al 15 marzo il termine perentorio entro il quale le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
- h. che il DM 11390 del 10/2/2014 ha rideterminato gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2014 per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione del comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Clausola di salvaguardia) volta a garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente;
- i. che la Circolare MEF n. 6 del 18/2/2014, concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 per le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, disciplina, tra gli altri, l'applicazione del patto verticale incentivato;

RILEVATO

- a. che alla Regione Campania risulta attribuito per l'anno 2014 un contributo di euro 84.124.817, pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti ai comuni, e di euro 28.041.606, pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti alle province;
- b. che, per l'effetto, la Regione Campania deve cedere nell'anno 2014 spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno ai propri comuni per un importo pari ad euro 100.953.818,55 e alle proprie province per un importo di euro 33.651.273,25;

- c. che il comma 449 dell'art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall' art. 1, comma 496, lett. a), b), e c), L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro;
- d. che il comma 449-bis dell'art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserito dall'art. 1, comma 497, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile della regione Campania non può essere superiore, per il 2014 all'importo di euro 2.327.000.000,00 e per gli anni dal 2015 al 2017 all'importo di euro 2.304.000.000,00;
- e. che l'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile 2014 può essere ridotto di euro 100.953.818,55 da cedere ai comuni e di euro 33.651.273,25 da cedere alle province della regione per far fronte al pagamento di obbligazioni di parte capitale;
- f. che, per effetto di tale riduzione, l'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile 2014 si attesta ad euro 2.192.394.908,20;

VISTO

- a. il verbale della riunione tenutasi in data 14 febbraio 2014 presso gli uffici della Regione Campania tra l'Assessore Regionale al Bilancio, Ragioneria e Tesoreria, il Presidente dell'UPI Campania, il Presidente dell'ANCI Campania, il Capo Dipartimento alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali ed il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono stati stabiliti i seguenti criteri di virtuosità e le modalità operative di concessione del beneficio in favore delle province e dei comuni, atteso che non risulta ancora costituito il Consiglio delle Autonomie Locali:
 - a.1 per le province: acquisizione di specifica dichiarazione dell'ente, in sede di presentazione dell'istanza, attestante la capacità dell'ente di far fronte nell'anno 2014 agli ulteriori pagamenti in conto capitale corrispondenti agli spazi finanziari richiesti; invio delle domande entro il termine perentorio del 1° marzo 2014; dimensionamento della popolazione delle rispettive province, sempre che sia stata fatta richiesta fino all'importo spettante, come criterio di riparto degli spazi finanziari;
 - a.2 per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti: acquisizione di specifica dichiarazione dell'ente, in sede di presentazione dell'istanza, attestante la capacità dell'ente di far fronte nell'anno 2014 agli ulteriori pagamenti in conto capitale corrispondenti agli spazi finanziari richiesti; invio delle domande entro il termine perentorio del 1° marzo 2014; attribuzione a ciascun ente dell'intero spazio finanziario richiesto, ovvero, in presenza di richieste complessivamente eccedenti l'ammontare degli spazi finanziari disponibili, attribuzione di una quota proporzionalmente ridotta;
 - a.3 per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti: acquisizione di specifica dichiarazione dell'ente, in sede di presentazione dell'istanza, attestante la capacità dell'ente di far

- fronte nell'anno 2014 agli ulteriori pagamenti in conto capitale corrispondenti agli spazi finanziari richiesti; invio delle domande entro il termine perentorio del 1° marzo 2014; attribuzione a ciascun ente dell'intero spazio finanziario richiesto, nei limiti del saldo obiettivo pari a zero, ovvero, in presenza di richieste complessivamente eccedenti l'ammontare degli spazi finanziari disponibili, attribuzione di una quota proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo;
- b. che, sempre nel suddetto verbale, si è convenuto che gli enti beneficiari per l'anno 2014 dovranno fornire apposita certificazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2015 dei pagamenti effettuati in relazione agli spazi finanziari complessivamente ceduti dalla Regione Campania per l'anno 2014; la mancata certificazione entro il suddetto termine comporterà l'esclusione dalla concessione di spazi per l'anno 2015;
 - c. che, sempre nel suddetto verbale, è stata confermata l'esclusione dalla concessione di spazi finanziari per l'anno 2014 degli enti beneficiari di spazi per l'anno 2013 che non hanno fornito apposita certificazione dell'utilizzo degli stessi entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014, così come deliberato al punto 6 della D.G.R.C. n. 198 del 21 giugno 2013;

CONSIDERATO

- a. che la cessione di spazi finanziari ai comuni e alle province della regione per favorire pagamenti di obbligazioni in conto capitale garantisce una significativa immissione di liquidità nel sistema produttivo regionale;
- b. che il contributo attribuito in virtù della suindicata cessione di spazi finanziari è destinato alla riduzione del debito della Regione migliorando la situazione patrimoniale dell'ente;
- c. che la cessione della quota di euro 134.605.091,80 dell'obiettivo programmatico 2014 è compatibile con la programmazione di spesa del medesimo esercizio finanziario;

RITENUTO

- a. che, per effetto di quanto sopra argomentato, appare opportuno aderire alla procedura di cessione degli spazi finanziari così come disciplinata dall'art. 1, commi 122, 123, 124, 125, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b. di dover cedere nell'anno 2014 spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno per complessivi euro 134.605.091,80, di cui euro 100.953.818,55 in favore dei comuni della regione Campania, distribuendo il 50 per cento ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti ed il 50 per cento ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per far fronte al pagamento di obbligazioni di parte capitale, ed euro 33.651.273,25 in favore delle province della regione Campania sempre per far fronte al pagamento di obbligazioni di parte capitale;
- d. che, per l'effetto della cessione degli spazi finanziari alle province ed ai comuni, alla Regione Campania è attribuito per l'anno 2014 un contributo da destinare all'estinzione anche parziale del debito pari ad euro 112.166.423,00, di cui euro 28.041.606,00, pari all'83,33 % degli spazi finanziari ceduti alle province, ed euro 84.124.817,00, pari all'83,33 % degli spazi finanziari ceduti ai comuni;
- e. che, a seguito della cessione degli spazi finanziari di cui alla lettera b, l'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile 2014 della Regione Campania è rideterminato in euro 2.192.394.908,20, risultante dalla differenza tra l'obiettivo programmatico di competenza 2014,

pari ad euro 2.327.000.000,00, fissato dal comma 449-bis dell'art. 1 della legge 24/12/2012, n. 228, e le quote di spazi ceduti pari ad euro 134.605.091,80, di cui euro 100.953.818,55 da cedere ai comuni e euro 33.651.273,25 da cedere alle province;

- f. di dover stabilire che le province ed i comuni interessati nell'istanza dovranno attestare, a pena di inammissibilità, la capacità dell'ente di far fronte nell'anno 2014 agli ulteriori pagamenti in conto capitale corrispondenti agli spazi finanziari richiesti;
- g. di dover stabilire che l'istanza di richiesta di spazi finanziari sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 1° marzo 2014, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dg.13@pec.regione.campania.it o, in alternativa, mediante posta raccomandata da inviare al seguente indirizzo: Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – Centro Direzionale Isola C5 – 80143 NAPOLI;
- h. di dover confermare l'esclusione dalla concessione di spazi finanziari per l'anno 2014 degli enti beneficiari di spazi per l'anno 2013 che non hanno fornito apposita certificazione dell'utilizzo degli stessi entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014, così come deliberato al punto 6 della D.G.R.C. n. 198 del 21 giugno 2013;
- i. di dover utilizzare come criterio di riparto, per quanto riguarda le province, il dimensionamento della popolazione delle rispettive province, sempre che sia stata fatta richiesta fino all'importo spettante;
- j. di dover utilizzare come criterio di riparto, per quanto riguarda i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l'attribuzione a ciascun ente dell'intero spazio finanziario richiesto, ovvero, in presenza di richieste complessivamente eccedenti l'ammontare degli spazi finanziari disponibili, l'attribuzione di una quota proporzionalmente ridotta;
- k. di dover utilizzare come criterio di riparto, per quanto riguarda i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'attribuzione a ciascun ente dell'intero spazio finanziario richiesto, nei limiti del saldo obiettivo pari a zero, ovvero, in presenza di richieste complessivamente eccedenti l'ammontare degli spazi finanziari disponibili, l'attribuzione di una quota proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo;
- l. di dover stabilire che gli enti dovranno fornire apposita certificazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2015 con indicazione dei pagamenti effettuati in relazione agli spazi complessivamente ceduti all'ente dalla Regione nell'anno 2014; la mancata certificazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2015 comporterà l'esclusione dalla cessione di spazi per l'anno 2015;
- m. di dover demandare al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie l'adozione di tutti gli atti attuativi del presente provvedimento, ivi compreso il decreto di attribuzione degli spazi finanziari;
- n. di dover individuare la dr.ssa Giulia Migliore quale responsabile del procedimento (recapito telefonico: 081 7968854; email: giulia.migliore@regione.campania.it);

VISTI

- a. la legge 13/12/2010, n. 220;
- b. la legge 12/11/2011, n. 183;
- c. la legge 24/12/2012, n. 228;
- d. la legge 27/12/2013, n. 147;
- e. la legge regionale 30/4/2002, n. 7;
- f. il DM n. 10574 del 5/2/2014;
- g. il DM n. 11390 del 10/2/2014;
- h. il DM n. 11400 del 10/2/2014;
- i. la Circolare MEF n. 6 del 18/2/2014;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aderire alla procedura di cessione di spazi finanziari così come disciplinata dall'art. 1, commi 122, 123, 124, 125, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 138 e 138-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
2. di cedere nell'anno 2014 spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno per complessivi euro 134.605.091,80, di cui euro 100.953.818,55 in favore dei comuni della regione Campania, distribuendo il 50 per cento ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti ed il 50 per cento ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per far fronte al pagamento di obbligazioni di parte capitale, ed euro 33.651.273,25 in favore delle alle province della regione Campania sempre per far fronte al pagamento di obbligazioni di parte capitale;
3. che, per l'effetto della cessione degli spazi finanziari alle province ed ai comuni, alla Regione Campania è attribuito per l'anno 2014 un contributo da destinare all'estinzione anche parziale del debito pari ad euro 112.166.423,00, di cui euro 28.041.606,00, pari all'83, 33 % degli spazi finanziari ceduti alle province, ed euro 84.124.817,00, pari all'83, 33 % degli spazi finanziari ceduti ai comuni;
4. che, a seguito della cessione degli spazi finanziari di cui al punto 2, l'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile 2014 della Regione Campania è rideterminato in euro 2.192.394.908,20, risultante dalla differenza tra l'obiettivo programmatico di competenza 2014, pari ad euro 2.327.000.000,00, fissato dal comma 449-bis dell'art. 1 della legge 24/12/2012, n. 228, e le quote di spazi ceduti pari ad euro 134.605.091,80, di cui euro 100.953.818,55 da cedere ai comuni e euro 33.651.273,25 da cedere alle province;

5. di stabilire che le province ed i comuni interessati nell'istanza dovranno attestare, a pena di inammissibilità, la capacità dell'ente di far fronte nell'anno 2014 agli ulteriori pagamenti in conto capitale corrispondenti agli spazi finanziari richiesti;
6. di stabilire che l'istanza di richiesta di spazi finanziari sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 1° marzo 2014, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dg.13@pec.regione.campania.it o, in alternativa, mediante posta raccomandata da inviare al seguente indirizzo: Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – Centro Direzionale Isola C5 – 80143 NAPOLI;
7. di confermare l'esclusione dalla concessione di spazi finanziari per l'anno 2014 degli enti beneficiari di spazi per l'anno 2013 che non hanno fornito apposita certificazione dell'utilizzo degli stessi entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014, così come deliberato al punto 6 della D.G.R.C. n. 198 del 21 giugno 2013
8. di utilizzare come criterio di riparto, per quanto riguarda le province, il dimensionamento della popolazione delle rispettive province, sempre che sia stata fatta richiesta fino all'importo spettante;
9. di utilizzare come criterio di riparto, per quanto riguarda i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l'attribuzione a ciascun ente dell'intero spazio finanziario richiesto, ovvero, in presenza di richieste complessivamente eccedenti l'ammontare degli spazi finanziari disponibili, l'attribuzione di una quota proporzionalmente ridotta;
10. di utilizzare come criterio di riparto, per quanto riguarda i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'attribuzione a ciascun ente dell'intero spazio finanziario richiesto, nei limiti del saldo obiettivo pari a zero, ovvero, in presenza di richieste complessivamente eccedenti l'ammontare degli spazi finanziari disponibili, l'attribuzione di una quota proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo;
11. di stabilire che gli enti dovranno fornire apposita certificazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2015 con indicazione dei pagamenti effettuati in relazione agli spazi complessivamente ceduti all'ente dalla Regione nell'anno 2014; la mancata certificazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2015 comporterà l'esclusione dalla cessione di spazi per l'anno 2015;
12. di demandare al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie l'adozione di tutti gli atti attuativi del presente provvedimento, ivi compreso il decreto di attribuzione degli spazi finanziari;
13. di individuare la dr.ssa Giulia Migliore quale responsabile del procedimento (recapito telefonico: 081 7968854; email: giulia.migliore@regione.campania.it);
14. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, ai Dipartimenti, alle Direzioni Generali, al Datore di Lavoro, agli Uffici Speciali, alla Struttura di Supporto Tecnico Operativa alla Segreteria di Giunta ed al BURC per la pubblicazione.

Campania, ai sensi dell'art. 1, commi 122, 123, 124, 125 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Il giorno 14 febbraio 2014, alle ore 13,30, si sono riuniti negli uffici del Capo Dipartimento alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali della regione Campania, siti in via Santa Lucia 81, l'Assessore al Bilancio, dott. Gaetano Giancane, il Presidente dell'UPI Campania, dott. Pietro Langella, il Presidente dell'ANCI Campania, dott. Paolo Iannuzzi, il Capo Dipartimento, dott. Salvatore Varriale, e il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie, dott. Bruno Rosati, al fine di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 138 bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, atteso che non risulta ancora costituito il Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri di virtuosità e le modalità operative relative alla cessione di spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno 2014, agli enti della regione Campania, ai sensi dell'art. 1, commi 122, 123, 124, 125 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Dopo esaustiva discussione, si è convenuto di definire i criteri e le modalità di concessione del beneficio in favore dei comuni e delle province della regione Campania che ne fanno richiesta, assegnando euro 100.953.818,55, distribuito al 50 per cento tra comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti e comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ed euro 33.651.273,25 alle province così come previsto dai commi 122 e 123 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Nel dettaglio, per le province si è convenuto di dover:

- Acquisire specifica dichiarazione dell'ente, in sede di presentazione dell'istanza, attestante la capacità dell'ente di far fronte nell'anno 2014 agli ulteriori pagamenti in conto capitale corrispondenti agli spazi finanziari richiesti;
- Prendere in considerazione le domande pervenute entro il termine perentorio del 1° marzo 2014;
- Utilizzare come criterio di riparto degli spazi finanziari il dimensionamento della popolazione delle rispettive province, sempre che sia stata fatta richiesta fino all'importo spettante.

Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 ab. si è convenuto di dover:

- Acquisire specifica dichiarazione dell'ente, in sede di presentazione dell'istanza, attestante la capacità dell'ente di far fronte nell'anno 2014 agli ulteriori pagamenti in conto capitale corrispondenti agli spazi finanziari richiesti;
- Prendere in considerazione le domande pervenute entro il termine perentorio del 1° marzo 2014;
- Attribuire a ciascun ente l'intero spazio finanziario richiesto, valido ai fini del patto di stabilità interno 2014, ovvero, in presenza di richieste complessivamente eccedenti l'ammontare degli spazi finanziari disponibili, così come individuati ai commi 122 e 123 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, una quota proporzionalmente ridotta.

Per i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 ab. si è convenuto di dover:

- Acquisire specifica dichiarazione dell'ente, in sede di presentazione dell'istanza, attestante la capacità dell'ente di far fronte nell'anno 2014 agli ulteriori pagamenti in conto capitale corrispondenti agli spazi finanziari richiesti;
- Prendere in considerazione le domande pervenute entro il termine perentorio del 1° marzo 2014;

zero, valido ai fini del patto di stabilità interno 2014, ovvero, in presenza di richieste complessivamente eccedenti l'ammontare degli spazi finanziari disponibili, così come individuati ai commi 122 e 123 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, una quota proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

Inoltre, si conviene che gli enti beneficiari di spazi finanziari per l'anno 2014 debbano fornire apposita certificazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2015 dei pagamenti effettuati in relazione agli spazi finanziari complessivamente ceduti dalla Regione per l'anno 2014. La mancata certificazione entro il suddetto termine comporterà l'esclusione dalla concessione di spazi per l'anno 2015.

Infine, si conferma l'esclusione dalla concessione di spazi finanziari per l'anno 2014 per gli enti beneficiari di spazi per il 2013 che non hanno fornito apposita certificazione dell'utilizzo degli stessi entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014, così come deliberato al punto 6 della DGRC n. 198 del 21 giugno 2013.


Il presente verbale, chiuso alle ore 16,00, è redatto in tre esemplari, di cui uno alla Regione Campania, uno al rappresentante dell'UPI Campania ed uno al rappresentante dell'ANCI Campania.

Napoli, venerdì 14 febbraio 2014

Per la Giunta Regione Campania


L'Assessore al Bilancio

Dott. Gaetano Giancane




Il Capo Dipartimento

Dott. Salvatore Varriale



Il Direttore Generale


Dott. Bruno Rosati



In rappresentanza delle Autonomie Locali


Il Presidente dell'UPI Campania

Dott. Pietro Langella



Il Presidente dell'ANCI Campania

Dott. Paolo Iannuzzi





Delibera della Giunta Regionale n. 34 del 24/02/2014

Dipartimento 55 - Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Risorse Finanziarie

Oggetto dell'Atto:

Patto di stabilità interno 2013. Ulteriori determinazioni.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011;
- b. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 449 e che, ai sensi del successivo comma 450-bis, le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi;
- c. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 449 è determinato dalla somma:
 - c.1 degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
 - c.2 dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
 - c.3 dei pagamenti in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti;
- d. che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2013, è stato recepito il riparto dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2013, espresso in termini di competenza eurocompatibile, deliberato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
- e. che l'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2013, espresso in termini di competenza eurocompatibile, della Regione Campania risulta pari ad euro 2.376.471.810,00;

- f. che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 12/11/2011, n. 183, il complesso delle spese finali di cui ai commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
- f.1 delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (lettera a);
 - f.2 delle spese per la concessione di crediti (lettera b);
 - f.3 delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo (lettera c);
 - f.4 delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (lettera d);
 - f.5 delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (lettera e);
 - f.6 delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (lettera g);
 - f.7 delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio (lettera h);
 - f.8 delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio (lettera i);
 - f.9 delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni (lettera l);
 - f.10 per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (lettera m);
 - f.11 per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 (lettera n-bis);
 - f.12 delle spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti

dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato (lettera n-ter);

f.13 per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (lettera n-quater);

g. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, per l'anno 2013 non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

PREMESSO, altresì

- a. che il Consiglio Regionale ha approvato, con legge regionale n. 5 del 6/5/2013, le disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2013);
- b. che il Consiglio Regionale ha approvato, con legge regionale n. 6 del 6/5/2013, il bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto ente partecipante alla sperimentazione ex articolo 36 del succitato decreto;
- c. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 170 del 3/6/2013, ha approvato il bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2013, 2014 e 2015, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto ente partecipante alla sperimentazione ex articolo 36 del succitato decreto;
- d. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 93 del 22/4/2013 ha aderito alla procedura di cessione degli spazi finanziari, così come disciplinata dall'articolo 1, commi 122, 123, 124, 125, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, prima delle modifiche introdotte dall'art. 1-bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64, e dall'art. 1, commi 138 e 138-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, mediante riduzione dei propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria;
- e. che la Giunta Regionale, sempre in attuazione della predetta normativa, con deliberazione n. 150 del 27/5/2013 ha attribuito spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, alle province ed ai comuni della regione Campania, rispettivamente per euro 21.164.218,17 ed euro 63.492.654,50, per complessivi euro 84.656.872,67;
- f. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 198 del 21/6/2013 ha aderito alla cessione di ulteriori spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, per complessivi euro 49.948.219,13, di cui euro 12.487.055,08 in favore delle proprie province ed euro 37.461.164,05 in favore dei propri comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi 122, 123, 124, 125, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 6

- giugno 2013, n. 64, mediante riduzione dei propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria;
- g. che il Dirigente del Settore Bilancio, a tanto autorizzato dalla succitata D.G.R.C. n. 198/2013, con decreto n. 4 del 28/6/2013 ha attribuito spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, alle province ed ai comuni della regione Campania, rispettivamente per euro 12.487.055,08 ed euro 37.461.164,05 , per complessivi euro 49.948.219,13;
- h. che, a seguito degli spazi finanziari ceduti, gli obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria 2013 della Regione Campania sono rideterminati in euro 2.241.866.718,20, risultanti dalla differenza tra l'obiettivo programmatico 2013, pari ad euro 2.376.471.810,00, fissato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2013 e gli spazi ceduti, pari complessivamente ad euro 134.605.091,80;
- i. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 339 dell'8/8/2013 ha provveduto ad assegnare gli obiettivi programmatici di spesa 2013 in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria alle Aree Generali di Coordinamento, destinando una quota dell'obiettivo programmatico 2013 alle operazioni di rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e dato di cassa effettivo dovuta dalla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente, alla copertura del piano dei pagamenti del Commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico, nonché al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'articolo 2 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, soggetti al patto di stabilità interno;
- j. che dal 1° novembre 2013 è entrato in vigore il nuovo ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania;
- k. che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 488 del 31/10/2013, stante la complessità delle operazioni di adeguamento della struttura del bilancio regionale al nuovo assetto organizzativo, è stata prevista, in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31/12/2013, l'adozione di un sistema di gestione semplificato consistente nell'attribuzione dei capitoli di bilancio corrispondenti alle funzioni transitate alle nuove Direzioni Generali e agli Uffici Speciali ai Dirigenti di vertice degli stessi (Direttore Generale o Capo dell'Ufficio Speciale);
- l. che con D.P.G.R. n. 37 del 4/2/2013, modificato con D.P.G.R. n. 259 del 31/10/2013, è stata disciplinata l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7, nonché degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 37 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- m. che il predetto D.P.G.R. n. 37/2013 prevede un unico centro di responsabilità, individuato nella Struttura di Supporto Tecnico Operativa alla Segreteria di Giunta, a cui attribuire la gestione dei capitoli di bilancio corrispondenti alle funzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale;
- n. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 493 del 18/11/2013 ha riapprovato il bilancio gestionale della Regione Campania per gli anni 2013, 2014 e 2015, attribuendo la responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle strutture organizzative del nuovo ordinamento amministrativo di cui al Regolamento n. 12/2011;

- o. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 539 del 09/12/2013, ha rideterminato, in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, l'obiettivo programmatico 2013 da assegnare alle nuove strutture organizzative;
- p. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 582 del 17/12/2013, ha rideterminato, in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, l'obiettivo programmatico 2013 da assegnare alle Direzioni Generali Risorse Finanziarie, Risorse Strumentali e Programmazione Economica e Turismo;
- q. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 686 del 30/12/2013, ha destinato l'eventuale quota di obiettivo programmatico 2013 assegnato alle strutture organizzative e non integralmente utilizzata dalle medesime alle operazioni di rientro graduale dalla squadratura tra fondo di cassa contabile e dato di cassa effettivo dovuta alla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente;

CONSIDERATO

- a. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inserito dall'art. 9, comma 9, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in legge 28 ottobre 2013, n. 124, le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art. 36, del D.Lgs. 118/2011, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile;
- b. che la Regione Campania ha ritenuto opportuno assegnare alle strutture organizzative anche l'obiettivo programmatico in termini di competenza finanziaria, al fine di limitare la spesa e assicurare l'equilibrio tra competenza e cassa;
- c. che, per effetto degli atti di impegno prodotti dalle Direzioni Generali entro il 31 dicembre 2013 non è possibile contenere la spesa nei limiti dell'obiettivo programmatico in termini di competenza finanziaria alle stesse assegnato;

CONSIDERATO, altresì

- a. che, per effetto degli obiettivi assegnati in termini di competenza eurocompatibile 2013 alle nuove strutture organizzative, non è stato possibile registrare ulteriori impegni, rientranti per tipologia di spesa nella competenza eurocompatibile, assunti dalla Direzione Generale per la Mobilità per un importo complessivo di euro 8.278.941,71 e dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio per un importo complessivo di euro 3.348.087,68;
- b. che le spese in questione si riferiscono a servizi di pubblica utilità, trattandosi di obbligazioni assunte per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico locale, nonché per l'erogazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- c. che risulta ancora una disponibilità in termini di competenza eurocompatibile 2013 pari a circa 16 milioni di euro;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover autorizzare la maggiore spesa effettuata dalle Direzioni Generali in termini di competenza finanziaria, atteso che la stessa non rileva ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013;
- b. di dover autorizzare la registrazione degli impegni assunti dalla Direzione Generale per la Mobilità per un importo complessivo di euro 8.278.941,71 e dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio per un importo complessivo di euro 3.348.087,68, trattandosi di impegni rientranti per tipologia di spesa nella competenza eurocompatibile, attesa la disponibilità ancora esistente in termini di competenza eurocompatibile 2013;

VISTI

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118;
- b. la legge 12/11/2011, n. 183;
- c. la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- d. il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64,
- e. il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2013;
- f. la legge regionale 30/4/2002, n. 7;
- g. la legge regionale 6/5/2013, n. 5;
- h. la legge regionale 6/5/2013, n. 6;
- i. la D.G.R.C. n. 93 del 22/4/2013;
- j. la D.G.R.C. 150 del 27/5/2013;
- k. la D.G.R.C. n. 170 del 3/6/2013;
- l. la D.G.R.C. n. 198 del 21/6/2013;
- m. la D.G.R.C. n. 339 dell'8/8/2013;
- n. la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013;
- o. la D.G.R.C. n. 493 del 18/11/2013;
- p. la D.G.R.C. n. 539 del 9/12/2013;
- q. la D.G.R.C. n. 582 del 17/12/2013;
- r. la D.G.R.C. n. 686 del 30/12/2013
- s. il D.P.R.C. n. 37 del 4/2/2013;
- t. il D.P.R.C. n. 259 del 31/10/2013;
- u. il Decreto Dirigenziale n. 4 del 28/6/2013;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di autorizzare la maggiore spesa effettuata dalle Direzioni Generali in termini di competenza finanziaria, atteso che la stessa non rileva ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013;
2. di autorizzare la registrazione degli impegni assunti dalla Direzione Generale per la Mobilità per un importo complessivo di euro 8.278.941,71 e dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio per un importo complessivo di euro 3.348.087,68, trattandosi di impegni rientranti per tipologia di spesa nella competenza eurocompatibile, attesa la disponibilità ancora esistente in termini di competenza eurocompatibile 2013;

3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.



Delibera della Giunta Regionale n. 37 del 24/02/2014

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 422, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 (LEGGE DI STABILITA' 2014), PUBBLICATA NELLA GU 27 DICEMBRE 2013, N. 302 S.O. NOMINA DIFENSORI DELL'AVVOCATURA REGIONALE E DEL LIBERO FORO. PRAT. N. 02/2014/COS/AVV.RA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che, sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013, e' stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- che l'art. 1, comma 422, della legge citata prevede che: *“Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”*;

RILEVATO

- che, con nota prot. 3171 del 19.2.2014, l'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale ha rappresentato che le citate disposizioni dell'art.1, comma 442 della legge n.147/2013 presentano evidenti profili di illegittimità per il contrasto con gli articoli 114, 117, 118, 119 e 120, nonché con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, all'uopo rappresentando che:

a. l'art. di legge in parola, nella parte in cui dispone che le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, risulta illegittima ove si tenga in debito conto la natura giuridica dei commissari nominati per fronteggiare situazioni di emergenza ai sensi della predetta legge;

b. nell'alveo dei principi fondamentali, posti dall'art. 5 della legge n.225/1992, si iscrive la specifica competenza dello Stato a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge, che si sostanzia nel potere di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi (così, Corte cost., 14/07/2006, n. 284); siffatto potere può essere esercitato anche “mediante l'adozione di ordinanze da parte di Commissari delegati, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico” (Corte cost., 03/03/2006, n. 82), il che vuol dire che il Commissario delegato agisce nella veste di organo a connotazione “statale”, essendo lo Stato l'unico soggetto cui può essere riconosciuta la titolarità della “gestione dello stato di emergenza”. Da ciò discende che i Commissari delegati sono da qualificare alla stregua di “organi che operano come longa manus del Governo” (Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2007, n. 237) e discende, altresì, che indipendentemente dal loro (più o meno delimitato) ambito territoriale di efficacia, i provvedimenti posti in essere dai commissari stessi sono atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte (chiarissima, al riguardo, la già cit. sentenza 237/2007);

c. alla cessazione delle gestioni commissariali, si può affermare che mentre il fine “emergenziale” (che ha occasionato il potere straordinario dei Commissari) deve considerarsi ex lege esaurito con la fine dell'emergenza, non così è per le finalità di volta in volta perseguite mediante gli interventi avviati dal Commissario (es. realizzazione di una discarica, ricostruzione dopo una calamità, misure di contenimento del traffico ecc.), in quanto le finalità sottese a tali interventi avviati dal Commissario certamente

sopravvivono e proseguono in capo agli enti ordinariamente competenti incaricati del relativo completamento (e per tal fine attribuitari anche delle relative risorse finanziarie);

d. la permanenza della finalità pubblicistica, che sopravvive alla cessazione dell'organo straordinario, è confermata dalla lettera dell'art. 5, co. 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992, che infatti si esprime in termini di "subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria" e di "prosecuzione" della gestione operativa, e tale "subentro" non ha affatto valenza liquidatoria (aspetto ritenuto rilevante dalla Cassazione, ad esempio, con riferimento alla soppressione delle USL, cfr. Cass. S.U. n. 1989/1997), bensì valenza gestionale, rispondendo ad un modello organizzativo a più fasi in cui è fisiologico che gli interventi "avviati" dai Commissari in via straordinaria siano poi "proseguiti" dagli enti ordinariamente competenti;

e. a seguito della cessazione dei Commissari delegati di protezione civile di cui alla legge 225/1992, il conseguente subentro degli enti competenti in via ordinaria, non ricorrendo il "venir meno" dello Stato (di cui il Commissario era *longa manus*), integra un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ancorché la successione degli enti ordinariamente competenti possa essere qualificata come "universale". Trattandosi peraltro di successione a titolo particolare nel processo, in applicazione dell'art. 111, co. 1, c.p.c., il giudizio prosegue tra le parti originarie, quindi nei confronti della P.C.M. (già costituita in causa ovvero entrata formalmente in causa con comparsa di costituzione in prosecuzione -ex art. 302 c.p.c. - o in riassunzione - ex art. 303 c.p.c. - in seguito alla cessazione del Commissario delegato), che agirebbe di fatto come un sostituto processuale ex art. 81 c.p.c.;

CONSIDERATO

a. che, secondo quanto rilevato dall'Ufficio Legislativo emerge che la disposizione in questione appare lesiva dell'autonoma e differenziata soggettività giuridica della Regione rispetto agli altri soggetti costituenti la Repubblica (art. 114 Cost.), della sua autonomia finanziaria e del rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci (art. 119 Cost.) e conseguentemente – determinandosi in tal modo l'indebita appropriazione da parte dello Stato di risorse appartenenti alla Regione che risultano sottratte alle finalità cui sono destinate per l'assolvimento dei compiti istituzionali della medesima o, comunque, la violazione della previsione costituzionale secondo la quale lo Stato deve destinare le necessarie risorse aggiuntive per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni regionali – anche della sua autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e legislativa (art. 117 Cost.);

b. che risultano travalicate altresì dalla citata disposizione di legge le competenze statali nella materia della "protezione civile" (art. 117, terzo comma, Cost.) e nell'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato (art. 120 Cost.) e violato il principio di ragionevolezza della legge (art. 3 Cost.) nella parte in cui la richiamata previsione normativa impropriamente distingue i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 a seconda che siano o non siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati (sull'imputabilità allo Stato della responsabilità per le attività svolte dai commissari ancorché compiute dalla medesima persona fisica, si veda la sent. Corte cost. 219/2013), anche al fine di introdurre norme derogatorie in ordine alle regole generalmente applicabili in materia di successione nel processo a titolo generale o particolare (è giurisprudenza costituzionale costante, infatti, che il legislatore statale, pur disponendo di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontra l'invincibile limite del principio di ragionevolezza: ex plurimis v. sentenza n. 237/2007;

RITENUTO

a. alla luce di quanto sopra, di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 442 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) per violazione degli articoli 114, 117, 118, 119 e 120, nonché del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione;

b. di dare all'uopo ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli avv.ti Maria d'Elia dell'Avvocatura regionale e al Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, del Foro di Roma, esperto in materia costituzionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, in Roma, alla via Poli, n.29;

VISTO l'art.51 dello Statuto regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 442 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -Legge di stabilita' 2014), pubblicata sulla GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87;
2. di dare ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli avv.ti Maria d'Elia dell'Avvocatura regionale e prof. Beniamino Caravita di Toritto del Foro di Roma, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, in Roma, alla via Poli, n.29;
3. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.